

SOZIALER BERATUNGSRING (SBR)

(Ente promotore: *Unione sindacati autonomi sudtirolesi*)

1. *Aspetti istituzionali e normativi.*

Le finalità specifiche del patronato SBR sono quelle di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni e integrazioni, indicate in dettaglio nei seguenti articoli dello statuto:

ART. 2: « Il patronato ha la funzione di offrire a tutti i lavoratori nella provincia di Bolzano i servizi di assistenza e di rappresentanza ai sensi e agli effetti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni e integrazioni e delle relative norme di attuazione.

Il patronato pratica la sua attività nella provincia di Bolzano. Nell'ambito delle previsioni legali e per i fini previsti dal presente statuto il patronato è autorizzato ad assumere impegni e ha capacità processuale ».

ART. 3: « Il patronato ha i seguenti compiti:

3.1. promuovere l'assistenza morale negli eventi di danno che colpiscono il lavoratore o i suoi familiari, nonché il soccorso e aiuto da parte delle opere e degli istituti di beneficenza;

3.2. tutelare, assistere e rappresentare indistintamente tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi nonché i loro familiari ed aventi causa nello svolgimento delle pratiche amministrative, medico-legali e in sede giurisdizionale occorrenti per conseguire le prestazioni previdenziali ed assistenziali previste dalle leggi sulla previdenza obbligatoria in caso di infortunio, malattia professionale, invalidità e natalità, dalle norme riguardanti altri trattamenti previdenziali o assistenziali e gli assegni familiari, dalle disposizioni sulle pensioni civili e militari e sui danni di guerra, nonché da contratti e accordi di lavoro, dalle convenzioni internazionali e da regolamenti e statuti concernenti la previdenza o l'assistenza sociale e sanitaria;

3.3. provvedere all'assistenza dei lavoratori frontalieri e di tutti gli emigranti in conformità delle disposizioni che regolano l'attività di patronato nel campo dell'emigrazione;

3.4. svolgere assistenza educativa e consultiva nel campo della tutela sociale, dell'igiene, della razionalizzazione umana del lavoro, della preparazione e del perfezionamento professionale;

3.5. diffondere tra i lavoratori la conoscenza delle leggi sociali, delle norme protettive del lavoro e di quelle per la prevenzione contro i rischi del lavoro, nonché promuovere nei lavoratori la conoscenza di tutti i problemi, e delle norme relative alla sicurezza

sociale e alla crescita del loro benessere sociale, e predisporre, attraverso l'azione del sindacato, ogni attività necessaria per evitare eventuali inadempienze all'obbligo assicurativo ed alle misure di prevenzione nei luoghi di lavoro da parte di imprenditori e di enti, nonché per accertarne le correlative responsabilità civili e penali;

3.6. prestare a tutti i lavoratori e pensionati assistenza tecnica nella redazione delle loro pratiche con le pubbliche amministrazioni e con altri istituti pubblici; prestare assistenza nella compilazione di domande di contributi e benefici di ogni tipo nonché nella compilazione di moduli inerenti allo stato civile e professionale;

3.7. effettuare indagini, studi e convegni per promuovere l'approfondimento e il perfezionamento di tutta la legislazione sociale, soprattutto nell'ambito della legislazione regionale o provinciale, ed il miglioramento della condizione dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

3.8. adempimento di tutte le altre funzioni, le quali portano direttamente o indirettamente al raggiungimento di tali finalità ».

Il riconoscimento giuridico è stato effettuato con decreto ministeriale del 22 novembre 1989.

Per quanto riguarda il finanziamento, lo statuto indica all'articolo 17 le entrate del patronato: « Alle spese occorrenti per il proprio finanziamento l'istituto provvede:

a) con contributi assegnati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804;

b) con eventuali contributi della regione, delle province, dei comuni e di altri istituti;

c) con eventuale lasciti e donazioni dei contributi dell'ASGB (USAS).

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1990

<i>Entrate</i>		<i>Uscite</i>	
Contributi provincia	70.000	Oneri personale	64.314
		Uscite diverse	152.566
<i>Totale entrate ...</i>	<i>70.000</i>	<i>Totale uscite ...</i>	<i>216.8801</i>
<i>Disavanzo economico ...</i>	<i>146.880</i>		
<i>Totale a pareggio ...</i>	<i>216.880</i>		

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI


PATRONATO		BOZZA DI SEGNALAZIONE		TABELLA		PROVINCIA							
						50124ND/8026V							
						1990							
Gruppo	Fascicolo	SETTORE L. 111			SETTORE L. 111 ALI			SETTORE ALTRI ENTI			TOT. OBIETT. IMP. + NAT. + ALTRI		
		Pratiche in corso al 31/12/89	Pratiche concluse nel 1989	Pratiche concluse nel 1990	Pratiche in corso al 31/12/89	Pratiche concluse nel 1989	Pratiche concluse nel 1990	Pratiche in corso al 31/12/89	Pratiche concluse nel 1989	Pratiche concluse nel 1990	Pratiche in corso al 31/12/89	Pratiche concluse nel 1989	Pratiche concluse nel 1990
1	179	13	2	1	2	2	181	543	65	13	2	196	
2	194	2	1	1	2	2	196	74	14	2	2	196	
3	360	1	1	1	1	1	360	360	360	1	1	360	
4	254	1	1	1	1	1	254	127	1	1	254		
5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
TOTALE	809	1351	864	509	0	3	2	14	9	5	22	1368	
TOTALE	809	1351	864	509	0	3	2	14	9	5	22	1368	

Si attesta che i dati riportati nella presente tabella A corrispondono esattamente a quelli risultanti dagli appositi registri ed all'attività effettivamente svolta.

FIRMA DI CONVALIDA:
L'ISPettorato Provinciale del Lavoro

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL PATRONATO

timbro



timbro

SERVIZIO ITALIANO ASSISTENZA SOCIALE
PER I SERVIZI SOCIALI DEI LAVORATORI (SIAS)

(Ente promotore: *Movimento cristiano lavoratori*)

1. *Aspetti istituzionali e normativi.*

Le finalità specifiche del patronato SIAS sono quelle di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni e integrazioni, indicate in dettaglio all'articolo 4 dello statuto:

« Il patronato ha le seguenti finalità:

a) assistere i lavoratori in applicazione delle norme relative all'assicurazione degli infortuni sul lavoro nell'industria, nell'agricoltura e nelle altre attività produttive;

b) assistere i lavoratori in applicazione delle norme relative all'assicurazione delle malattie professionali;

c) assistere i lavoratori in applicazione delle norme relative all'assicurazione invalidità, nuzialità, anche per la gente del mare e per le categorie di lavoratori per le quali vigono speciali forme di previdenza e di quiescenza, e in ordine ad ogni altra assicurazione affidata ai diversi istituti, organismi o enti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale;

d) assistere i lavoratori per l'applicazione delle norme vigenti per l'assicurazione contro le malattie;

e) tutelare i lavoratori nelle pratiche relative alle migrazioni interne, sia stabili che temporanee, e provvedere all'assistenza dei gruppi migranti durante i trasferimenti e sui posti di lavoro;

f) assistere i lavoratori nelle pratiche di immigrazione in quelle relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali cui hanno diritto in dipendenza della loro permanenza all'estero;

g) collaborare nella divulgazione fra i lavoratori delle diverse forme di prevenzione contro i rischi del lavoro e di previdenza sociale;

h) raccogliere dati, attuare studi e fare proposte di applicazione e di perfezionamento delle leggi sociali;

i) esplicare ogni altro incarico che sia ad esso conferito nell'ambito della previdenza sociale, dal Ministero del lavoro, dalla FEDERACL e MOCLI, da organizzazioni statali e parastatali e da disposizioni di legge ».

Il riconoscimento giuridico è stato effettuato con decreto ministeriale del 9 dicembre 1972.

La sede centrale è in Roma, piazza B. Cairoli, 117.

Per quanto riguarda il finanziamento, lo statuto indica all'articolo 19 le entrate del patronato: « Alle spese occorrenti per il proprio funzionamento il patronato provvede:

a) con i contributi del MOCLI e della FEDERACL da erogarsi in misura adeguata alle necessità della sua gestione;

b) con i contributi assegnati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804;

c) con eventuali contributi delle regioni, delle province, dei comuni e di altri istituti;

d) con eventuali lasciti e donazioni.

Il 3 per cento dei contributi di cui alle lettere a), b) e c) dovranno essere accantonati e per gli eventuali prelevamenti deve decidere il comitato esecutivo ».

2. Dati di contabilità (valori in migliaia di lire).

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1990

<i>Attività</i>		<i>Passività</i>	
Cassa e banche	24.872	Debiti v/banche	3.847.842
Crediti v/Min. Lav.	9.794.359	Mutui passivi	1.120.899
Partecip. in soc.	1.299.980	debiti v/ass. prom.	11.691
Crediti diversi	169.482	Debiti diversi	1.648.204
Immobilizz. tecniche	622.732	Fondo liquid. pers.	997.356
Risconti attivi	17.850	Fondo amm.	452.752
		Ratei passivi	452.752
<i>Totale attività ...</i>	<i>11.929.275</i>	<i>Totale passività ...</i>	<i>8.557.024</i>
		<i>Avanzo eserc. prec. ...</i>	<i>3.058.031</i>
		<i>Avanzo eserc. ...</i>	<i>314.220</i>
		<i>Totale a pareggio ...</i>	<i>11.929.275</i>

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1990

<i>Entrate</i>		<i>Uscite</i>	
Contrib. Min. Lav.	6.716.493	Oneri personale	3.139.376
Contrib. diversi	3.000	Oneri previdenziali	1.083.025
Interessi attivi	539		
Uscite diverse	3.380.015		
Proventi diversi	1.196.604		
<i>Totale entrate ...</i>	<i>7.916.636</i>	<i>Totale uscite ...</i>	<i>7.602.416</i>
		<i>Avanzo economico ...</i>	<i>314.220</i>
		<i>Totale a pareggio ...</i>	<i>7.916.636</i>

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

S. I. A. S.
 SOCIETA' ITALIANA ASSICURAZIONE SOCIALE
 ISTIT. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
 COL. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
 Tot. 631.285

TABELLA ANI
 ESTIENO 1990

Gruppo	SETTORE U.M.P.E.				SETTORE U.M.A.L.L.				SETTORE A.L.T.R.I. B.N.T.				TOT. SECONDA, TERZA, QUARTA, ALTRA			
	Proposta di Legge	Costi	Redd.	Prodotto di Legge	Proposta di Legge	Costi	Redd.	Prodotto di Legge	Proposta di Legge	Costi	Redd.	Prodotto di Legge	Proposta di Legge	Costi	Redd.	Prodotto di Legge
1	2.748	2	8.308						108	2	328		2.876	8.638		
2	178	3	356						108	1	2.283		2.761	2.761		
3	14	4	10.50						108	1	2.283		2.929	10.117		210
4	8.028	5	4.012						108	1	2.283		8.028	4.012		
5	220	6	220						108	1	2.283		220	220		
TOTALE	8.218	6.232	59						408	6	102		8.218	6.232	59	
TOTALE	1.709	427,25							408	102			2.117	329,25		
TOTALE	1.709	427,25							408	102			2.117	329,25		
TOTALE	20.480	21.274,75	467						2.799	2.709	4		33.279	47.967,50	471	
TOTALE	431	23.309	20.847	2.793					8	2.822	2.803	27	439	26.131	23.750	2.820

Si attesta che i dati riportati nella presente tabella A/1 corrispondono esattamente a quelli risultanti dagli appositi registri ed all'attività effettivamente svolta.

Il Direttore Generale
Maria Labocchia



Il Presidente
 Dott. CARLO GALLI

PAGINA BIANCA

II.

NOTE INFORMATIVE SU ALCUNI ENTI GESTORI
DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA SOCIALE

PAGINA BIANCA

SOMMARIO

PREMESSA	Pag. 439
CAPITOLO I: ENTI DI PRIMA RILEVAZIONE	» 440
ENAM	» 440
ONAOSI	» 444
CAPITOLO II: AGGIORNAMENTI SUGLI ENTI MAGGIORI	» 447
Premessa	» 447
INPS	» 448
ENASARCO	» 453
ENPALS	» 455
ENPAM	» 457
ENPAS	» 459
Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro	» 461
INADEL	» 462
INAIL	» 463
INPDAI	» 465
Istituto postelegrafonici	» 466

PAGINA BIANCA

PREMESSA

Rispetto alla relazione sugli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, predisposta con riferimento al 1989 — che conserva, a distanza di un anno, una sostanziale validità — si è ritenuto opportuno procedere ad un aggiornamento, al 1990, degli elementi informativi, istituzionali ed economici, colmandone, quando possibile, le lacune già presenti nel precedente rapporto.

Tale aggiornamento si riferisce esclusivamente agli enti principali. Vengono inoltre presentati per la prima volta i dati relativi ad ENAM ed ENAOSI, non oggetto di vigilanza nella precedente attività della Commissione, illustrando sinteticamente gli aspetti istituzionali e normativi, le categorie assistite, le prestazioni, gli aspetti statistici, i dati di contabilità e le informazioni sui servizi resi.

Rispetto agli enti sottoposti a vigilanza della Commissione, occorre rilevare la soppressione dell'ENPAO, il cui scioglimento è stato disposto dalla legge n. 249 del 1990, e dei nove enti preposti in regime di esonero al trattamento pensionistico dei dipendenti di altrettante aziende di credito (*) che, per effetto del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 « Disposizioni sulla previdenza degli enti pubblici creditizi », con decorrenza 1° gennaio 1991, sono stati trasformati in enti erogatori di prestazioni integrative delle pensioni di base poste a carico di apposita gestione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS.

Il già citato provvedimento ha determinato inoltre, con le stesse modalità, anche la cessazione dei trattamenti pensionistici previsti, in regime esclusivo, sino al 31 dicembre 1990, a favore dei dipendenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

(*) Cassa di risparmio delle province lombarde, Cassa di risparmio di Asti, Cassa di risparmio di Firenze, Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane, Cassa di risparmio di Torino, Monte dei Paschi di Siena, Istituto bancario San Paolo di Torino.

CAPITOLO I.

ENTI DI PRIMA RILEVAZIONE

ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA MAGISTRALE
(ENAM)1. *Aspetti istituzionali e normativi.*

L'ENAM ha il fine di offrire prestazioni previdenziali ed assistenziali ai docenti delle scuole elementari e materne statali e ai Direttori Dittattici e ai loro familiari.

Con l'entrata in vigore della legge n. 167/1991 l'Ente nazionale di assistenza magistrale è stato escluso dalla procedura di cui agli articoli 113 e 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e, conseguentemente, dalla tabella « E » allegata al predetto decreto; l'Ente è pertanto oggi considerato a tutti gli effetti ente previdenziale.

L'ENAM è finanziato esclusivamente attraverso i contributi versati dai soci.

1. 2. *Categorie assistite.*

Sono obbligatoriamente iscritti d'ufficio all'Ente i docenti delle scuole elementari e materne statali e i direttori didattici.

2. *Prestazioni.*

Le prestazioni erogate dall'ENAM a norma di statuto sono le seguenti:

a) assegni vitalizi per ex iscritti privi di qualsiasi trattamento di quiescenza;

b) assegni temporanei integrativi e prestazioni previdenziali correlate al trattamento minimo della pensione corrisposta dallo Stato o dall'INPS ai soci dell'Ente;

c) assegni di solidarietà, prestazioni di pronto intervento in caso di lutti improvvisi o situazioni di necessità particolarmente gravi;

d) borse di studio e rette per posti in convitto convenzionati in favore di orfani o figli di iscritti;

e) soggiorni estivi ed invernali in case di soggiorno di proprietà dell'Ente per soci e loro familiari;

f) casa di soggiorno permanente di Roma con assistenza medica e infermieristica per gli iscritti anziani;

g) accoglienza nel convitto di Fano di orfani o figli di soci che frequentino la scuola elementare o media;

h) gestione della colonia di Giulianova;

i) assistenza culturale;

l) interventi straordinari in favore dei soci con l'erogazione di contributi per spese sanitarie particolarmente gravi o che non trovano copertura dalle norme di previdenza sanitaria in atto;

m) concessione di prestiti ai soci in attività di servizio tramite la cassa mutua di piccolo credito.

3. Aspetti statistici.

Nell'anno 1990 i soci-contribuenti sono risultati in numero di 337.004, così composto:

docenti scuola elementare, organico di diritto	n. 246.054
DOA (dotazione organica aggiuntiva)	n. 13.667
docenti scuola materna, organico di diritto	n. 69.285
DOA (dotazione organica aggiuntiva)	n. 3.478
<hr/>	
Totale docenti ...	n. 332.054
direttori didattici	n. 4.950
<hr/>	
Totale ...	n. 337.004

Le entrate contributive dell'anno sono state di 42.012 milioni di lire, mentre le spese per le « prestazioni istituzionali » ammontano a circa 26.000 milioni di lire (più di 3.500 milioni di lire rispetto al 1989).

In particolare nel 1990 sono stati erogati: 3 assegni vitalizi per un totale di lire 1.080.000, 63 assegni temporanei integrativi per un totale di lire 202.162.954, 944 assegni di solidarietà per un totale di lire 1.112.900.000, 9.818 borse di studio per un totale di lire 4.019.350.000, rette convitto per un totale di lire 105.984.734, 12.185 liquidazioni di contributi eccezionali per un totale di lire 8.116.987.000; inoltre sono state sostenute le seguenti spese: lire 5.478.292.245 per le case di soggiorno estivo ed invernale, lire 418.365.009 per la colonia di Giulianova, lire 841.245.273 per la casa di soggiorno permanente di Roma, lire 24.915.103 per il convitto di Fano, lire 2.804.175.000 per assistenza tramite comitati provinciali, lire 1.418.953.885 per attività culturale, lire 127.550.000 per interventi straordinari e a carattere eccezionale.

L'ammontare complessivo degli impegni assunti dalla cassa mutua di piccolo credito è stato per il 1990 di 8.750 milioni di lire, di cui 7.173 milioni di lire pagati nel corso dell'esercizio e 577 milioni di lire rimasti da pagare al 31 dicembre 1990.

4. *Dati di contabilità.*

Per quanto riguarda la situazione amministrativa e finanziaria dell'Ente, di seguito viene riportato il conto consuntivo 1990.

CONTO CONSUNTIVO 1990

Situazione amministrativa al 31 dicembre 1990.

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		16.522.089.244
--	--	----------------

Riscossioni:

in c/competenze	49.553.092.772	
in c/residui	<u>7.821.292.745</u>	57.374.385.517

Pagamenti:

in c/competenze	43.528.110.465	
in c/residui	<u>13.223.805.178</u>	56.751.915.643

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		17.144.559.118
--	--	----------------

Residui attivi:

degli esercizi precedenti	6.793.166.544	
dell'esercizio	<u>13.657.558.510</u>	20.450.725.054

Residui passivi:

degli esercizi precedenti	2.397.640.114	
dell'esercizio	<u>15.767.920.524</u>	<u>18.165.560.638</u>

Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 1990		<u><u>19.429.723.534</u></u>
--	--	------------------------------

Situazione finanziaria di cassa.

In cassa al 1° gennaio 1990		16.522.089.244
-----------------------------------	--	----------------

Riscossioni in c/competenze	49.553.092.772	
-----------------------------------	----------------	--

Riscossioni in c/residui	<u>7.821.292.745</u>	
--------------------------------	----------------------	--

Totale		57.374.385.517
--------------	--	----------------

meno:

Pagamenti in c/competenze	43.528.110.465
Pagamenti in c/residui	<u>13.223.805.178</u>
Totale	56.751.915.643
Totale di cassa al 31 dicembre 1990	<u><u>17.144.559.118</u></u>

5. Informazioni sui servizi resi.

I tempi di erogazione delle principali erogazioni si aggirano intorno ai 60 giorni circa; tempi maggiori occorrono invece per le riliquidazioni conseguenti ad aumenti di stipendio o a ricostituzioni di carriera.

La dotazione organica dell'ENAM prevede 187 unità di personale, ma, alla data del 31 ottobre 1990, i posti coperti sono 86; inoltre si è rilevata per il personale di ruolo in servizio un'elevata anzianità media. A tali carenze di personale si sopperisce tramite assunzioni stagionali e trimestrali e con l'ausilio di un efficiente sistema informatico.

OPERA NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI SANITARI ITALIANI (ONAOSI)

1. *Aspetti istituzionali e normativi.*

L'ONAOSI nasce a Perugia quando il « Collegio convitto per i figli orfani dei sanitari » viene eretto in ente morale ai sensi della legge n. 6972/1890 e assoggettato al regime delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con regio decreto 20 luglio 1899. Con la legge n. 306/1901, poi, viene riconosciuto all'Opera il carattere di ente pubblico nazionale e viene istituito un contributo obbligatorio a carico di tutti i sanitari dipendenti da pubbliche amministrazioni.

Lo statuto attualmente vigente è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1957, e conferma il fine istituzionale dell'Opera di « mantenere, educare, istruire orfani ed orfani bisognosi, legittimi o legittimati, di medici-chirurghi, veterinari e farmacisti italiani, contribuenti obbligatori o volontari dell'Opera ».

Con l'entrata in vigore della legge n. 167 del 1991, l'Ente è stato escluso dalla procedura di cui agli articoli 113 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e, conseguentemente, dalla tabella B allegata al predetto decreto; l'Ente è pertanto oggi considerato a tutti gli effetti ente previdenziale.

1. 2. *Categorie assistite.*

Sono obbligatoriamente iscritti all'ONAOSI i sanitari (medici-chirurghi, veterinari e farmacisti) che prestino servizio alle dipendenze di enti pubblici civili e militari. L'iscrizione è volontaria per i sanitari esercenti la libera professione.

2. *Prestazioni.*

Le principali forme di prestazioni ed interventi, attivati nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ente, sono le seguenti:

servizi per prestazioni dirette agli orfani mediante l'ammissione negli istituti maschili e femminili e presso i centri studi universitari dell'Opera;

interventi economici a carattere ordinario e straordinario agli orfani presso il loro domicilio, o presso convitti non dell'Opera;

servizi di sostegno di servizio sociale alle famiglie ed ai giovani;

servizi per le vacanze;

attività integrative tendenti a favorire la formazione personale e professionale degli aventi diritto.

3. *Aspetti statistici.*

Nel 1990 gli iscritti all'ONAOSI sono circa 100 mila in qualità di contribuenti obbligatori e circa mille volontari. Le entrate contributive dell'anno ammontano a circa 27,5 miliardi di lire.

Al 31 dicembre 1990 i beneficiari dell'Ente sono circa 4 mila; la prestazione media erogata è di 6,2 milioni di lire.

In particolare le somme impegnate nel corso del 1990 per gli interventi prevido-assistenziali sono le seguenti:

Istituti maschili in Perugia	4.003 milioni di lire;
Istituti femminili in Perugia	3.122 milioni di lire;
Centri studi universitari	1.200 milioni di lire;
Case vacanze	287 milioni di lire;
Altri interventi	655 milioni di lire;
Servizio sociale	519 milioni di lire.
	<hr/>
Totale prestazioni dirette . . .	9.786 milioni di lire.
Prestazioni indirette . . .	14.886 milioni di lire.
	<hr/>
Totale prestazioni . . .	24.672 milioni di lire.

Si è rilevato inoltre che gli ospiti paganti degli istituti e dei centri studi sono stati circa 223 nell'anno scolastico 1989-1990 e circa 236 nell'anno scolastico 1990-1991.

4. *Dati di contabilità.*

Di seguito si riporta il conto consuntivo 1990 inviato dall'Ente.

Conto consuntivo 1990.

	Lire
	—
Entrate effettive accertate	37.591.095.657
Uscite effettive impegnate	32.634.639.983
	<hr/>
Differenza positiva ...	4.956.455.674
Avanzo di amministrazione 1989 applicato al bilancio 1990	+ 6.281.378.275
Uscite per spese investimenti	- 7.742.377.764
	<hr/>
Risultato positivo gestione competenza ...	3.495.456.185

Miglioramento gestione residui attivi	+ 4.565.168.310
Economie sui residui passivi	+ 996.143.000
	<hr/>
Avanzo di amministrazione ...	9.056.767.495
detrarre importo con destinazione vincolata ai sensi della decisione del CPABP sulla deliberazione n. 377 del 1990	2.000.000.000
	<hr/>
Avanzo di amministrazione effettivo disponibile ...	7.056.767.495

5. *Informazioni sui servizi resi.*

I tempi di erogazione delle principali prestazioni si aggirano intorno ai 30 giorni.

Riguardo al personale, si rileva che, a fronte di una dotazione organica di 129 unità, il personale di ruolo in servizio al 31 dicembre 1990 è di 98 unità.

CAPITOLO II

AGGIORNAMENTI SUGLI ENTI MAGGIORI

Premessa.

Per ciascuno dei dieci enti maggiori si presenta una scheda di aggiornamento delle principali notizie contenute nelle relazioni presentate lo scorso anno; la documentazione a disposizione non ha talvolta permesso un completo aggiornamento.

Le informazioni contenute nelle schede sono le seguenti:

- a) principali innovazioni normative intervenute nel corso dell'anno;
- b) variazioni o meno degli organi di governo degli enti;
- c) numero di assicurati e di prestazioni erogate; importo medio di queste ultime;
- d) numero dei dipendenti;
- e) eventuali indicazioni sull'evasione ed elusione contributive;
- f) situazione del contenzioso;
- g) tempi medi di erogazione;
- h) risultato economico di esercizio e stato patrimoniale.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS)

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede alla tutela previdenziale dell'invalidità, della vecchiaia e dei superstiti nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti del settore privato (salvo limitate precise esclusioni) e di determinate categorie di lavoratori autonomi. L'Istituto provvede anche ad erogare prestazioni economiche di natura temporanea ai lavoratori dipendenti (indennità in caso di malattia, maternità, disoccupazione, assegno per il nucleo familiare, ecc.) nonché assegni familiari ai coltivatori diretti e ai pensionati.

Riguardo alle innovazioni normative, è da ricordare l'entrata in vigore del decreto-legge 20 novembre 1990, n. 357, emanato ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 218 « Disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli Istituti di credito di diritto pubblico », che ha comportato, tra l'altro, l'iscrizione all'F.P.L.D. dei dipendenti di dieci aziende di credito.

Di particolare rilevanza è stata poi l'emanazione della legge n. 233/1990 di riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi. La legge assimila, sul piano previdenziale, i lavoratori autonomi ai lavoratori dipendenti, correlando il trattamento pensionistico degli artigiani ed esercenti attività commerciali al reddito annuo di impresa e quello dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni al reddito agrario; sugli stessi redditi è calcolato il contributo.

Il 1990 ha visto impegnato l'Istituto nel processo di rinnovamento avviato nel contesto normativo determinato dalla legge 88/1989.

Si ricorda in particolare l'accordo raggiunto con il Ministero delle poste per rendere più agevole e sicura la riscossione dalle pensioni presso gli uffici postali. Le nuove procedure adottate permettono agli interessati di scegliere soluzioni alternative a quelle di riscossione agli sportelli.

Nel 1990 è stato inoltre avviato il progetto « pensione subito » che ha portato alla liquidazione della pensione di vecchiaia spettante nello stesso mese di compimento dell'età pensionabile; la nuova procedura di liquidazione, introdotta nel gennaio 1990 con una fase sperimentale, è operante dal secondo semestre 1990 in tutte le sedi autonome di produzione ed i centri operativi dell'Istituto.

Particolari innovazioni hanno riguardato anche la gestione delle risorse umane, come, ad esempio, l'approvazione del nuovo regolamento organico del personale, approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione del 12 ottobre 1990.

Gli iscritti al F.P.L.D., al 31 dicembre 1990, sono 11.370.000; le pensioni vigenti alla stessa epoca sono 9.645.637, con un importo medio annuo di 9,5 milioni di lire.

Al 31 gennaio 1990, risultano iscritti alle gestioni dei lavoratori autonomi 4.649.531; le pensioni vigenti sono 3.174.849, con un importo medio annuo di 6,1 milioni di lire.

Complessivamente nel corso dell'anno sono pervenute, per il F.P.L.D. e le gestioni lavoratori autonomi, 1.191.642 nuove domande di pensione (prime liquidazioni), con un incremento del 4,6 per cento rispetto al 1989; le domande definite nel corso dell'anno sono state 1.211.850, di cui solo 685.258 sono risultate accolte. Al 31 dicembre 1990, le domande in giacenza sono 207.812, con un decremento rispetto al 1989 dell'8,9 per cento.

Quanto ai tempi medi di liquidazione, il 1990 ha segnato per l'Istituto un *trend* migliorativo; complessivamente il tempo medio di definizione si è ridotto di 1 mese e 4 giorni, passando dai 3 mesi e 9 giorni del 1989 ai 2 mesi e 5 giorni del 1990.

Passando al principale intervento assistenziale, concernente l'erogazione delle pensioni sociali ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito, nel corso del 1990 sono state liquidate 83.123 pensioni e a fine anno ne risultano vigenti 746.370; nel periodo in esame sono pervenute 121.330 nuove domande di pensioni sociali (+7 per cento rispetto al 1989) e ne sono state definite 134.102. La giacenza al 31 dicembre 1990, è risultata pari a 18.856 domande, con un decremento del 40,1 per cento rispetto al precedente anno.

Per quanto concerne il settore ricostituzioni pensionistiche, da rilevare la notevole contrazione della giacenza che al 31 dicembre 1990, risultava di 773.617 pratiche, con una diminuzione di 141.482 rispetto al 1989.

Un confronto tra le situazioni alla fine degli anni 1989 e 1990 delle pensioni in pagamento (numero e importo medio annuo) è riportato nella tabella 1; analoghi dati sulle pensioni liquidate nel corso dei due anni sono riportati nella tabella 2.

Le principali fattispecie oggetto di contenzioso sono le seguenti:

controversie per questioni relative alla contribuzione (inquadramento delle imprese di *leasing*, di *factoring* e degli istituti di medio—credito; problemi interpretativi connessi alla legge n. 233/1990 per i lavoratori autonomi, etc.);

controversie per questioni relative a prestazioni pensionistiche diverse dall'invalidità (crystallizzazione dell'integrazione al minimo anche in caso di trattamenti pensionistici minimi plurimi; pensione sociale derivata da invalidità civile, etc.);

controversie per questioni relative a prestazioni pensionistiche per l'invalidità;

controversie per questioni relative a prestazioni pensionistiche varie.

Le pratiche giacenti alla fine dell'anno sono 350.990, con un incremento di 53.539 rispetto alla fine del 1989.

Il risultato economico di esercizio e la situazione patrimoniale dell'Istituto, al 31 dicembre 1990, sono riportati nella tabella 3.

TABELLA 1

**PENSIONI IN PAGAMENTO
ALLA FINE DEGLI ANNI 1989 E 1990
NUMERO E IMPORTO ANNUO MEDIO**

PENSIONI	1989	1990	VAR. % 1990 SU 1989
1. NUMERO PENSIONI			
F.P.L.D.	9.538.980	9.645.637	+ 1,1
LAVORAT.AUTONOMI.	3.139.624	3.174.849	+ 1,1
FONDI SPECIALI ..	234.613	241.210	+ 2,8
PENS.SOCIALI (a)	742.699	766.116	+ 3,2
FACOLTATIVE	58.498	53.031	- 9,3
COMPLESSO ...	13.734.414	13.880.843	+ 1,1
2. IMPORTO ANNUO MEDIO (migliaia di lire)			
F.P.L.D.	8.686	9.483	+ 9,2
LAVORAT.AUTONOMI.	5.638	6.146	+ 9,0
FONDI SPECIALI...	17.330	18.946	+ 9,3
PENS.SOCIALI (a).	4.090	4.371	+ 6,9
ASSIC.FACOLTATIVE	34	38	+11,8
COMPLESSO ...	7.845	8.566	+ 9,2

(a) Pensioni ai cittadini ultra65enni sprovvisti di reddito e as-
segnati vitalizi.

TABELLA 2

PENSIONI LIQUIDATE - ANNI 1989 E 1990
NUMERO E IMPORTO ANNUO MEDIO

PENSIONI	1989	1990	VARIAZ. % 1990 SU 1989
1. NUMERO PENSIONI			
F.P.L.D.	553.376	529.659	- 4,3
LAVORAT.AUTONOMI.	189.361	187.569	- 0,9
FONDI SPECIALI ..	16.686	14.916	- 10,6
PENS.SOCIALI (a)	67.979	83.341	+ 22,6
FACOLTATIVE	601	457	- 24,0
COMPLESSO ...	828.003	815.942	- 1,5
2. IMPORTO ANNUO MEDIO (migliaia di lire)			
F.P.L.D.	8.919	9.452	+ 6,0
LAVORAT.AUTONOMI.	4.711	5.091	+ 8,1
FONDI SPECIALI...	18.711	20.917	+ 11,8
PENS.SOCIALI (a).	3.372	3.759	+ 11,5
ASSIC.FACOLTATIVE	137	129	- 5,8
COMPLESSO ...	7.690	8.073	+ 5,0

(a) Pensioni ai cittadini ultra65enni sprovvisti di reddito e assegni vitalizi.

TABELLA 3

SITUAZIONE FONDI O GESTIONI - ANNO 1990

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE

(in miliardi di lire)

FONDI O GESTIONI	CONTO ECONOMICO			SITUAZIONE PATRIMON. NETTA AL 31.12
	ENTRATE	USCITE	RISULTATO ESERCIZIO	
COMPARTO GESTIONI LAVORATORI DIPENDENTI				
. Fondo pensioni lavoratori dipendenti	77.440	88.161	- 10.721	- 47.990
. Gestione prestazioni temporanee ai lavorat.dipendenti	38.693	20.764	17.929	80.119
TOTALE	116.133	108.925	7.208	32.129
GESTIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DEI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI	2.080	9.246	- 7.166	- 32.805
GESTIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DEGLI ARTIGIANI	5.677	4.802	875	2.791
GESTIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DEGLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI	5.077	4.336	741	1.769
GESTIONI MINORI				
. Fondi speciali di previdenze sostitutivi AGO	5.238	5.227	11	2.018
. Fondi speciali di previdenze integrativi AGO	500	488	12	639
. Gestioni pensionistiche minori	57	256	- 199	- 1.258
. Gestioni altri trattamenti economici temporanei	7	223	- 216	0
TOTALE	5.802	6.194	- 392	1.399
COMPLESSO DELLE GESTIONI PREVIDENZIALI	134.769	133.503	1.266	5.283
GESTIONE PER GLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI	50.298	60.212	- 9.914	- 20.613
GESTIONI PER LE ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
. Gestione riscoss. contributi Servizio sanitario naz.le.	45.258	45.258	0	0
. Gestione riscossione altri contributi	4.723	4.723	0	0
TOTALE	49.981	49.981	0	0
COMPLESSO I.N.P.S.	235.048	234.696	- 8.648	- 15.330

**ENTE NAZIONALE ASSISTENZA
PER GLI AGENTI E I RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
(ENASARCO)**

L'ENASARCO eroga pensioni aggiuntive a quelle erogate dall'INPS agli agenti e rappresentanti di commercio; persegue inoltre fini di formazione e qualificazione professionale e di assistenza sociale in favore degli iscritti e provvede alla gestione dell'indennità di scioglimento del contratto di agenzia.

Nessuna modifica è stata introdotta nel corso del 1990 per quanto attiene il regime delle prestazioni.

Gli iscritti all'Ente nel 1990 sono 488.297, di cui 415.693 maschi e 56.228 femmine.

Le pensioni vigenti al 31 dicembre 1990 sono 52.075, di cui 29.699 di vecchiaia, 5,60 per cento di invalidità e 16.766 ai superstiti; l'incremento riscontrato rispetto al precedente anno è dunque circa il 5 per cento. Nel corso dell'anno l'Ente ha inoltre sostenuto spese per 1.261 assegni funerari, per 87.985 liquidazioni di indennità fine rapporto e per le cosiddette « prestazioni integrative », consistenti in 900 borse di studio, 6.273 soggiorni termali, 139 colonie estive, 3.225 assegni parto, 5.420 indennizzi assicurativi, 199 sussidi straordinari, 1.532 istruzioni professionali.

L'importo medio delle prestazioni previdenziali erogate nel 1990 è pari a 8,5 milioni di lire per le pensioni di vecchiaia, a 3,9 milioni di lire per le pensioni di invalidità e a 6 milioni di lire per le pensioni ai superstiti.

I tempi medi di erogazione delle prestazioni sono stati i seguenti:

pensione di vecchiaia	8 mesi;
pensione di invalidità	10 mesi;
pensione ai superstiti	12 mesi;
liquidazione fine rapporto	2 mesi;
prestazioni integrative	1 mese.

Dall'ottobre 1990 l'Ente ha introdotto la possibilità di « liquidazioni provvisorie », calcolate cioè sulla base di una situazione contributiva non aggiornata.

Il personale in servizio presso l'ENASARCO al 31 dicembre 1990 ammonta a 785 unità, di cui 674 nella sede centrale e 111 negli uffici periferici.

Per quanto attiene all'evasione e all'elusione contributive, l'Ente svolge un'attività di vigilanza, a seguito di segnalazioni degli iscritti o d'ufficio, mediante accessi diretti presso le case mandanti. Il fenomeno maggiormente riscontrato è quello del tentativo di iscriverne all'ENASARCO soggetti che svolgono l'attività di lavoratore

subordinato, per i vantaggi che presenta la contribuzione; pertanto in questo caso l'evasione si consuma nei confronti degli enti legittimati a ricevere le dovute contribuzioni.

Circa il contenzioso, le principali fattispecie riguardano le seguenti controversie:

- per recupero contributivo (822 nel 1990);
- in materia di prestazioni (605 nel 1990);
- immobiliari e patrimoniali (1.550 nel 1990);
- altre (105 nel 1990).

Il conto economico 1990 dell'Ente si è chiuso con un disavanzo finanziario di circa 316 miliardi di lire (6,8 per cento delle uscite).

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA
PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
(ENPALS)

Nel corso del 1990 l'ENPALS ha continuato ad essere retto da una gestione commissariale.

I trattamenti pensionistici erogati dall'Ente ai lavoratori dello spettacolo ed agli sportivi professionisti sono sostitutivi di quelli INPS e sono stati interessati alla rivalutazione delle « pensioni d'annata », disposta dal decreto-legge n. 409/1990, convertito nella legge n. 59 del 27 febbraio 1991. L'ENPALS è stato invece escluso dai provvedimenti *ex lege* n. 140 del 1985 e legge n. 544 del 1988.

Al 31 dicembre 1990, il numero di iscritti all'Ente è pari a 131.325 unità, di cui 127 mila sono lavoratori dello spettacolo e 4.325 sono giocatori ed allenatori di calcio e sportivi professionisti. È stata dunque registrata una diminuzione rispetto al precedente anno di 10.893 unità (7,66 per cento). Tale contrazione è imputabile in massima parte ai lavoratori dello spettacolo, che rappresentano quasi il 97 per cento del totale degli iscritti e che sono diminuiti, nel 1990, del 7,75 per cento; si fa notare inoltre la maggiore perdita di iscritti di sesso maschile rispetto agli iscritti di sesso femminile: in effetti il rapporto maschi/femmine è risultato pari a 1,76, contro 1,94 dell'anno precedente. Il saldo negativo riscontrato nella collettività assicurata è dovuto alla crisi operante in alcuni settori dello spettacolo, non compensata dalla crescita occupazionale registratasi tra gli artisti e tecnici della RAI e delle radiotelevisioni private e in varie imprese di produzione.

Le pensioni ordinarie erogate nel 1990 (98 per cento delle prestazioni) sono state 46.301 (3,73 per cento di incremento rispetto al 1989); è stato peraltro confermato l'andamento decrescente nel tempo delle pensioni di invalidità.

L'importo medio *pro-capite* delle pensioni di prima liquidazione è stata pari a 17,1 milioni di lire; per le pensioni già in essere l'importo medio è stato pari a 12,2 milioni di lire.

Riguardo ai tempi medi di erogazione delle prestazioni, permane ancora per l'Ente una situazione di arretrato: al 31 ottobre 1991, le pratiche di pensione in attesa di liquidazione ammontano a 2.957. Al fine di ovviare a tali disagi, gli organi responsabili dell'Ente hanno promosso una serie di provvedimenti miranti a ridurre i tempi di attesa per la definizione delle richieste di prestazioni a 6 mesi (4 mesi per le pensioni di reversibilità).

Sussistono ritardi da parte dell'Ente anche riguardo allo stato di aggiornamento delle posizioni assicurative.

Quanto al contenzioso, nell'anno 1990 le principali fattispecie sono state costituite da vertenze di recupero contributivo (50 per cento), vertenze in materia di prestazioni (40 per cento) e vertenze relative a materie varie inerenti soprattutto la gestione del patrimonio e il contenzioso amministrativo.

Il personale dell'ENPALS è composto di 388 unità, contro una dotazione organica di 558 posti.

L'esercizio finanziario 1990 dell'Ente si è concluso con un disavanzo economico di 17 miliardi di lire (2,3 per cento delle uscite).

**ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA MEDICI
(ENPAM)**

L'ENPAM gestisce quattro fondi di previdenza: un fondo generale, per i medici iscritti agli ordini provinciali, e tre speciali, per i medici che operano in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale.

Con il decreto ministeriale 22 giugno 1990, è stato approvato il nuovo regolamento del fondo generale, con decorrenza dal 1990; è stato così introdotto il principio della proporzionalità delle contribuzioni e delle prestazioni al reddito prodotto dagli iscritti.

L'entrata in vigore della legge n. 45/1990 ha esteso poi ai liberi professionisti la facoltà di operare il ricongiungimento di periodi assicurativi relativi ad attività di lavoro sia autonomo sia subordinato.

Occorre inoltre ricordare il decreto del Ministero del lavoro del 6 agosto 1991, con il quale sono state approvate modifiche regolamentari per il fondo speciale dei medici generici convenzionati con il servizio sanitario nazionale; di tali modifiche, alcune riguardano la disciplina dei riscatti, altre mirano a garantire la salvaguardia dei diritti acquisiti e delle aspettative degli iscritti, altre sono volte a ridimensionare in parte benefici a suo tempo concessi ed oggi non più in linea con l'evoluzione delle norme relative al contratto di lavoro.

Nel 1990 i medici iscritti al fondo generale sono stati 280 mila, di cui il 23,83 per cento donne; si è rilevato che nel periodo 1986 — 1990 l'incremento delle iscrizioni è stato notevolmente più elevato per le donne (+ 36,17 per cento) piuttosto che per gli uomini (+ 10,11 per cento); mediamente la popolazione iscritta è aumentata del 16 per cento.

Tra gli iscritti i medici contribuenti sono stati nel corso dell'anno solo 261.573.

Nel 1990 sono risultati iscritti ai tre fondi speciali oltre 142.500 medici.

Sono state liquidate nel corso dell'anno 31.693 pensioni ordinarie per un importo di 187,5 miliardi di lire, 2.255 pensioni di invalidità per un importo di 24,9 miliardi di lire e 43.238 pensioni ai superstiti per un importo di 169,2 miliardi di lire.

I tempi medi di erogazione delle prestazioni sono invariati rispetto all'anno precedente.

Riguardo al personale, l'Ente ha attualmente 413 unità in servizio su un organico di 515; in particolare esiste ancora una carenza di personale tecnico-meccanografico necessario per un pieno sviluppo dell'informatizzazione.

Il conto economico 1990 dell'Ente ha registrato entrate per 1.162,5 miliardi di lire, costituite per 896,5 miliardi da contributi, per 260,2 miliardi da redditi da investimenti e per 5,8 miliardi da altre entrate; le uscite sono state di 736,3 miliardi di lire, di cui 353,5 miliardi per il pagamento delle pensioni, 228,9 miliardi per l'erogazione di altre prestazioni e 153,9 miliardi per altre spese; l'avanzo economico è stato pertanto di 426,2 miliardi di lire (58 per cento delle uscite).

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER I DIPENDENTI STATALI
(ENPAS)

L'ENPAS ha il fine istituzionale di erogare l'indennità di buonuscita al personale dello Stato e delle aziende autonome, ad esclusione dei dipendenti delle FF.SS. (iscritti all'OPAFS) e di una parte dei dipendenti delle PP.TT. (iscritti all'IPOST).

Nessuna modifica è stata introdotta per quanto attiene il regime delle prestazioni.

Nel corso del 1990 l'Ente ha continuato ad essere retto da una gestione commissariale. Il commissario è coadiuvato da un comitato composto da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

I titolari di posizione assicurativa all'1 gennaio 1990 sono 2.027.792.

Le indennità di buonuscita pagate nel 1990 sono state 89.170, di cui 57.618 prime liquidazioni e 31.489 riliquidazioni; l'importo erogato è stato di 2.407,7 miliardi di lire con un ammontare medio di 38,9 milioni di lire per le prime liquidazioni e di 5,2 milioni di lire per le riliquidazioni. In proposito si ricorda che sono ancora allo studio i provvedimenti intesi a stabilire l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nel computo dell'indennità di buonuscita agli statali.

Le delibere di riscatto trattate e definite sono state 79.687 per un importo di 97,5 miliardi di lire.

L'Ente ha altresì effettuato prestazioni creditizie tramite prestiti pluriennali ed annuali; le concessioni sono state 252.650 per un ammontare complessivo di 1.079,6 miliardi di lire.

Le prestazioni assistenziali hanno riguardato l'assistenza agli anziani e l'assistenza ai minori con una spesa complessiva di 23,8 miliardi di lire.

I tempi medi di erogazione delle prestazioni previdenziali sono stati contenuti, almeno per le prime liquidazioni, nei limiti dei 90 giorni previsti dalla legge n. 75/1980; quanto ai prestiti, l'erogazione avviene entro i 15-20 giorni per i prestiti annuali ed i 45-60 giorni per quelli pluriennali.

Riguardo al personale, le unità presenti al 20 giugno 1991 nell'Ente sono complessivamente 1.662 su un organico previsto di 2.250 elementi; l'incremento, rispetto alla situazione rilevata al 31 dicembre 1990, è di 247 unità; altre assunzioni sono in corso di espletamento tramite trasferimenti o concorsi esterni. Resta ancora attuale, anche se in progressiva attenuazione, il problema dell'elevata età media del personale.

Circa il contenzioso, la situazione all'1 gennaio 1991 è la seguente:

75 giudizi in buona parte collettivi, concernenti in vari casi centinaia di ricorrenti, per l'inclusione dell'indennità integrativa spe-

ciali nella base di calcolo per l'indennità di buonuscita; le sentenze finora emesse sono tutte favorevoli all'Ente;

307 giudizi singoli e collettivi per ottenere riliquidazioni per vario titolo, ovvero la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento delle indennità; per queste ultime fattispecie la giurisprudenza è ormai consolidata nel senso di condannare l'Ente al pagamento;

99 giudizi derivanti da ricorsi attivati da personale dell'Ente.

Non esistono ovviamente problemi di evasione o elusione contributive.

ISTITUTI DI PREVIDENZA AMMINISTRATI DAL MINISTERO DEL TESORO

La direzione generale degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro amministra la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, la Cassa per le pensioni ai sanitari, la Cassa per le pensioni agli insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate, la Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori.

Modifiche alla normativa ed alla struttura della direzione generale sono oggetto di un disegno di legge approvato dalla XI Commissione lavoro della Camera dei deputati.

La consistenza numerica degli iscritti, all'1 gennaio 1990, è di 1.530.845 unità, di cui 1.404.413 dipendenti enti locali, 96.100 sanitari, 25.812 insegnanti e 4.520 ufficiali giudiziari.

Per quanto riguarda i pensionati, la loro consistenza numerica, al 31 dicembre 1990, è pari a 603.295 unità (+ 29.430 unità rispetto all'anno precedente), così suddivise:

562.631 Cassa pensioni dipendenti enti locali;

30.578 Cassa pensioni ai sanitari;

8.238 Cassa pensioni insegnanti;

1.848 Cassa pensioni ufficiali giudiziari.

Gli importi medi, al 31 dicembre 1990, sono risultati di 16,2 milioni di lire per i dipendenti enti locali, 24,9 milioni di lire per i sanitari, 16,1 milioni di lire per gli insegnanti, 16,4 milioni di lire per gli ufficiali giudiziari e 16,6 milioni di lire nel complesso.

Nel 1990 hanno prestato servizio 1.328 dipendenti presso la direzione generale, un segretario comunale distaccato, 310 impiegati di altre amministrazioni dello Stato distaccati per il solo lavoro straordinario, 151 tecnici operai per la piccola manutenzione degli immobili di proprietà e 27 meccanografi. Si fa presente che l'organico è carente di personale tecnico soprattutto nel campo statistico e attuariale.

Non esistono ovviamente problemi di evasione e di elusione contributiva, ma al più di morosità contributiva. Circa quest'ultimo fenomeno, si fa presente che l'importo delle somme rimaste da riscuotere, al 31 dicembre 1990, ammonta a 1.083 miliardi di lire (8,6 per cento del carico contributivo totale).

Quanto al contenzioso, il numero dei ricorsi proposti dagli iscritti alle Casse è in sensibile aumento, essendo giunto nel 1990 ad oltre 2.600 (+ 30 per cento rispetto al 1989).

Il patrimonio netto del complesso delle Casse, al 31 dicembre 1990, è di 16.443 miliardi di lire, con un incremento rispetto al precedente anno di 1.371 miliardi di lire (12,2 per cento delle uscite del conto economico dell'anno).

**ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA DIPENDENTI ENTI LOCALI
(INADEL)**

L'INADEL ha il fine istituzionale di erogare indennità premio di servizio ai dipendenti degli enti locali.

Non è stata introdotta nel corso dell'anno nessuna modifica per quanto attiene il regime delle prestazioni.

Nel corso del 1990 l'Ente ha continuato ad essere retto da una gestione commissariale.

Al 31 dicembre 1990, gli iscritti all'INADEL sono 1.381.070.

Nel 1990 sono state erogate 112.193 indennità premio di servizio per un importo medio di 28,5 milioni di lire; delle pratiche liquidate, 52 mila riguardano prime liquidazioni il cui costo medio è di 22 milioni di lire, le rimanenti riguardano liquidazioni suppletive di importo medio pari a 6,5 milioni di lire. Il rapporto tra liquidazione suppletiva e prima liquidazione è, come riscontrato anche nel 1989, pari al 30 per cento.

Hanno beneficiato dell'assegno vitalizio 110 iscritti; il costo medio di tale prestazione è di circa lire 369 mila annue.

Sono stati inoltre stanziati in bilancio per l'anno scolastico 1990-1991 10 miliardi di lire per borse di studio a favore di orfani e figli di iscritti e per ricoveri di circa 400 figli di iscritti nei 4 collegi di proprietà dell'Istituto. I beneficiari delle borse di studio sono circa 11 mila.

I tempi medi di erogazione delle prestazioni per indennità premio di servizio, fatta eccezione per alcune sedi fortemente carenti di personale, possono valutarsi in 90 giorni dall'insorgenza del diritto; quanto all'assegno vitalizio, invece, il tempo medio di erogazione è di circa 12 mesi.

Il personale in servizio, al 31 dicembre 1990, è risultato pari a 1.345 unità, con una diminuzione dall'anno precedente dell'1 per cento; è aumentata quindi la carenza di personale, rispetto alla dotazione organica prevista di 1.800 unità.

Il contenzioso, rispetto all'anno precedente, ha subito qualche flessione.

Non esistono problemi di evasione e di elusione contributiva, ma al più di morosità contributiva.

La gestione di bilancio 1990 dell'Ente si è chiusa con un avanzo economico di 707 miliardi di lire (47 per cento delle spese correnti).

ISTITUTO NAZIONALE
PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
(INAIL)

L'INAIL esercita l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore dell'industria, in quello dell'agricoltura e per i medici radiologi.

L'Istituto, nel corso del 1990, ha posto in essere una serie di iniziative volte a migliorare la qualità del servizio. È stata ad esempio sperimentata una nuova procedura di riscossione dei premi, cosiddetta di « autoliquidazione », introdotta su tutto il territorio nazionale dall'1 gennaio 1991. Altre innovazioni hanno offerto ai datori di lavoro l'opportunità di regolarizzare la propria situazione debitoria. È stata poi istituita la VI commissione per i rapporti con i patronati, le associazioni di categoria ed altri organismi.

È da ricordare inoltre che nel 1990 si è conclusa l'attività della commissione di esperti per la definizione giuridica di malattia professionale.

Nel corso del 1990 l'Istituto ha amministrato un portafoglio di 2.400.000 posizioni assicurative, corrispondente a circa 11 milioni di assicurati. Il numero delle nuove posizioni accesse nell'anno è pari a 231.500.

I casi di infortunio o malattia professionale denunciati nel 1990 per inabilità temporanea sono stati 1.233.78; nello stesso periodo i casi complessivamente trattati e definiti ammontano a 1.350.000, di cui 1.079.576 casi sono stati definiti con l'indennità e 270.424 senza indennità, con una durata media dell'inabilità pari a 26,7 giorni. L'importo medio liquidato ammonta a 875.000 lire nel settore dell'industria e a 1.107.000 lire nel settore dell'agricoltura. Il tempo medio di definizione è stato di 169 giorni, in aumento rispetto al 1989 (152 giorni).

Le rendite per inabilità permanente ammontano al 31 dicembre 1990 a 1.390.000 casi, con un importo medio liquidato di 4.457.000 lire nell'industria e di 3.555.000 lire nell'agricoltura. Le nuove rendite costituite nel corso dall'anno sono 77.131 (310 casi in più rispetto al 1989); le nuove rendite messe in pagamento nel 1990 sono invece 80.362. I tempi medi di costituzione delle rendite sono risultati mediamente di 543 giorni, contro i 514 del 1989.

Sono state inoltre effettuate nel corso dell'anno 193.000 revisioni del grado di inabilità permanente delle rendite.

Gli assegni di incollocabilità erogati nel 1990 sono stati 5.300, per un ammontare complessivo di 13 miliardi di lire; il tempo medio di definizione di tali pratiche è stato di 30 giorni.

Il personale in servizio presso l'INAIL al 31 dicembre 1990 è di 12.175 unità, a fronte di una dotazione organica di 15.113 unità; da segnalare che nel corso dell'anno sono state effettuate 595 nuove assunzioni.

Per quanto riguarda le principali fattispecie oggetto di contenzioso, nel 1990 si è evidenziato quanto segue:

controversie con datori di lavoro: 2.053 casi presentati, 3.235 casi decisi, 2.866 casi con esito favorevole all'INAIL;

controversie in materia di responsabilità civile: 11.754 casi in corso all'inizio dell'anno, 3.366 caricati nell'anno, 1.298 definiti nell'anno, 13.822 pendenti alla fine dell'anno;

controversie in materia di infortuni e malattie professionali: 50 per cento di sentenze favorevoli sul numero dei casi trattati;

controversie in materia immobiliare: circa 90 per cento di procedure con esito favorevole.

In base ai dati finanziari e tenuto conto delle poste di natura economica, il conto economico dell'esercizio 1990 espone un disavanzo complessivo di 2.074 miliardi di lire (2.488 miliardi di lire nel 1989).

**ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA
PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI
(INPDAI)**

L'INPDAI gestisce l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti in favore dei dirigenti industriali in sostituzione dell'INPS.

I trattamenti pensionistici erogati sono stati interessati alla rivalutazione dalle « pensioni d'annata », disposta dal decreto-legge n. 409/1990, convertito nella legge n. 59 del 27 febbraio 1991; l'Istituto ha avuto recentemente rinnovati gli organi di governo.

Gli iscritti/assicurati all'INPDAI al 31 dicembre 1990 sono 170.079, così ripartiti:

- 108.094 versanti;
- 17.808 non versanti;
- 43.205 pensionati definitivi;
- 972 pensionati in servizio.

Le pensioni sono dunque 44.177, di cui il 35,10 per cento per anzianità, il 32,18 per cento per vecchiaia, il 15,84 per cento di reversibilità, il 10,31 per cento ai superstiti, il 4,40 per cento di invalidità; il restante 2,17 per cento riguarda i prepensionamenti. La pensione media erogata è pari a 40,4 milioni di lire.

Le domande di pensione pervenute all'INPDAI nel corso del 1990 sono state 4.800; le richieste di riliquidazione o revisione delle pensioni sono state invece 2.750. È stato inoltre effettuato il ricalcolo di 3.500 posizioni pensionistiche in relazione alle normative introdotte dal decreto ministeriale n. 422/1988 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 369/1989, che non avevano avuto ancora definizione nel corso degli esercizi precedenti.

Il personale dell'Istituto in servizio al 31 dicembre 1990 è di 554 unità.

Nel corso dal 1990 sono state trattate circa 2.800 pratiche per il recupero dai contributi, accertate evasioni contributive per 44.253 milioni di lire e morosità per 29.128 milioni di lire, recuperati contributi per 4.999 milioni di lire; inoltre sono state concesse 13 dilazioni di pagamento, iniziate 49 azioni giudiziarie nei confronti di azienda, proposte 190 insinuazioni di credito nei passivi fallimentari e 1.189 in procedure concorsuali.

Per quanto riguarda le principali fattispecie oggetto di contenzioso, l'Istituto ha iniziato, nel periodo 1° maggio 1990 – 31 maggio 1991, 1.531 giudizi; di questi 438 riguardano la previdenza, ai quali si aggiungono circa 1.300 giudizi già in essere; il contenzioso INPS-INPDAI in materia di inquadramento previdenziale ha dato luogo nel corso del 1990 a 361 pronunce per cause in corso.

L'avanzo economico di gestione per il 1990 ammonta a 638,6 miliardi di lire.

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

L'IPOST garantisce l'assistenza e la previdenza in favore del personale dipendente dal Ministero delle poste e dalle telecomunicazioni attraverso le seguenti gestioni:

fondo per il trattamento di quiescenza del personale postelegrafonico del ruolo ULA (uffici locali ed agenzie);

fondo per la liquidazione della buonuscita al personale del ruolo ULA;

assistenza per il personale postelegrafonico del ruolo ULA, dei ruoli ordinari e della Azienda di Stato per i servizi telefonici;

attività sociali in favore dei postelegrafonici di tutti i ruoli;

mutualità per il personale postelegrafonico di tutti i ruoli.

Al 1° dicembre 1990 gli iscritti al fondo di quiescenza sono 102.779 (in lieve diminuzione rispetto al 1989).

I trattamenti pensionistici erogati alla data del 30 aprile 1991 sono 48.896 per un importo medio annuo di 16,7 milioni di lire; i trattamenti di buonuscita sono stati 2.600 (dato rilevato al 31 maggio 1991) per un importo medio di 25 milioni di lire.

Nel corso del 1990 l'Istituto ha inoltre sostenuto le seguenti spese:

271 sussidi scolastici agli orfani per un importo di 272 milioni di lire;

4.220 sussidi scolastici ai figli per un importo di 1.190 milioni di lire;

783 borse di studio ai figli per un importo di 318 milioni di lire;

55 studentati per universitari per un importo di 290 milioni di lire;

5 orfani assistiti in convitti per un importo di 16 milioni di lire;

400 casi di aggiornamento professionale per un importo di 1.119 milioni di lire;

400 vacanze studio per un importo di 757 milioni di lire;

250 settimane bianche per un importo di 126 milioni di lire;

1.400 corsi sportivo culturali per un importo di 1.612 milioni di lire;

1.900 centri vacanze per un importo di 2.305 milioni di lire.

I tempi medi di erogazione delle prestazioni previdenziali sono sempre molto rapidi e contenuti entro il mese stesso del collocamento a riposo.

L'Ente conserva ancora una struttura accentrata con uffici a Roma e un'unica sede distaccata a Pesaro. I dipendenti in servizio presso l'IPOST sono 264.

Non esistono problemi di evasione e di elusione contributiva, ma al più di morosità contributiva.

Quanto al contenzioso, le principali fattispecie riguardano il patrimonio immobiliare e sono:

morosità del conduttore: n. 95 casi;

occupazioni abusive con o senza effrazione: n. 15 casi.

Il rendiconto finanziario consolidato dall'Istituto per l'esercizio 1990 evidenzia un disavanzo economico di 161 miliardi di lire (16 per cento delle spese correnti e in c/capitale).

PAGINA BIANCA

III.

PATRIMONIO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI

PAGINA BIANCA

SOMMARIO

Premessa	Pag. 473
1. Patrimonio immobiliare	» 474
1.1. Quadro dell'indagine	» 474
1.2. Risultati dell'indagine	» 475
2. Patrimonio immobiliare	» 481
2.1. Quadro dell'indagine	» 481
2.2. Risultati dell'indagine	» 481

PAGINA BIANCA

PREMESSA

Il patrimonio degli enti costituisce nei bilanci la fondamentale voce attiva posta a copertura dei debiti, rappresentati dalle riserve. Ciò per il sistema finanziario di capitalizzazione. Anche con il sistema di ripartizione, nella pratica risulta tuttavia necessaria la costituzione del patrimonio a copertura di riserve, anche di modesto ammontare, utili ad assicurare per un congruo periodo stabilità al premio necessario per l'equilibrio della gestione. D'altra parte in questo caso può essere stabilita per legge la costituzione di riserve (così dette legali) usualmente paramtrate ad una o più annualità delle prestazioni in pagamento alla fine dell'anno di bilancio.

Ciascuno di questi sistemi è presente nei bilanci degli enti di gestione.

Ne deriva l'importanza di una corretta stima sia delle riserve che del patrimonio.

Quest'ultimo può essere investito, a parte una quota di liquidità, in beni mobili e immobili; gli investimenti patrimoniali debbono comunque rispondere ai requisiti di sicurezza, redditività e pronta liquidabilità; l'ottimizzazione della incidenza relativa di ciascuno dei tre requisiti è particolarmente importante, dato che il patrimonio garantisce la copertura di riserve e che il relativo rendimento è un elemento fondamentale nella valutazione dalle riserve stesse.

Si ricorda altresì che le gestioni previdenziali sono tenute ad osservare per gli investimenti alcune precise disposizioni di legge.

È bene infine sottolineare che una importante indicazione ai fini della scelta degli investimenti si può ricavare dalle previsioni attuariali concernenti le entrate e le uscite delle gestioni pensionistiche nel medio-lungo periodo; la conoscenza dei flussi finanziari futuri permette infatti di ottimizzare la scelta degli investimenti.

Nei paragrafi che seguono sarà preso in esame l'intero patrimonio dei dieci maggiori enti previdenziali, mentre per gli altri enti l'analisi riguarderà il solo patrimonio immobiliare.

Si sottolinea che rispetto all'indagine relativa al 1989 quest'anno non sono stati presi in considerazione dieci enti (Cariplo, Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Cassa di Risparmio di Firenze, Cassa di Risparmio di Torino, Cassa di Risparmio di Asti, Monte dei Paschi di Siena, Banco di Napoli, Sicilcassa, Banco di Sicilia, Istituto Bancario S. Paolo di Torino) che, per effetto del decreto legisla-

tivo 20 novembre 1991, n. 357, hanno visto modificata la loro funzione previdenziale in regime di esonero dall'assicurazione generale obbligatoria in una funzione integrativa della stessa.

Sono stati invece inseriti altri due enti previdenziali: Ente nazionale assistenza magistrale ed Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani.

Anche questa volta si sono incontrate notevoli difficoltà nell'elaborare i dati, molto spesso non aggiornati ed incompleti; essi risultano ancora poco comparabili non essendo stato possibile nemmeno quest'anno effettuare una completa ed efficace standardizzazione delle rilevazioni, a causa soprattutto della diversa accuratezza adottata dagli enti nel fornire le indicazioni richieste.

1. *Patrimonio immobiliare.*

1.1. *Quadro dell'indagine.*

Sono stati elaborati gli stessi dati e costruiti gli stessi indicatori forniti nella relazione riguardante la situazione patrimoniale al 31 dicembre 1989.

Nei quattro prospetti che seguono si riportano i risultati della valutazione effettuata sulle principali caratteristiche dei patrimoni immobiliari degli enti in esame. Si fa anche presente che non hanno patrimonio immobiliare la Cassa di previdenza e assistenza fra i dipendenti dalla direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, la Cassa mutua nazionale per i cancellieri e i segretari giudiziari, l'Istituto nazionale di previdenza e mutualità tra i magistrati italiani, il Fondo di previdenza per i sottufficiali dell'esercito.

Si fa presente che per l'ENAM dalla relazione al bilancio si deduce l'esistenza di un certo patrimonio immobiliare; al riguardo non sono state fornite notizie di sorta e pertanto l'Ente figura nella tavola 2 privo di dati.

I prospetti contengono, per quanto possibile, le seguenti informazioni:

prezzo di acquisto: è il valore a prezzi storici, salvo alcuni casi segnalati in nota;

superficie: si riporta la superficie in metri quadrati degli immobili suddivisi a seconda dall'uso (diretto, abitativo e commerciale);

numero abitazioni: riguarda evidentemente le porzioni di immobili ad uso abitativo; qualche ente peraltro ha considerato tra le abitazioni anche gli appartamenti adibiti ad uso commerciale;

numero vani: si tratta ovviamente dei vani relativi alle abitazioni;

valore catastale: è ottenuto calcolando la rendita catastale rivalutata con i coefficienti vigenti nel 1990; per ottenere in qualche modo un indicatore parzialmente confrontabile — come ordine di

grandezza — alle cifre riportate in bilancio, il valore ottenuto come sopra è stato moltiplicato per 100; questo coefficiente è quello utilizzato per determinare il valore minimo da denunciare all'ufficio del registro in caso di trasferimento della proprietà tra privati;

indice di rivalutazione: è dato dal rapporto tra la rendita catastale rivalutata e moltiplicata per 100 e il valore indicato in bilancio; è normalmente superiore ad uno ed è tanto più elevato quanto più lontane nel tempo sono state le acquisizioni degli immobili; quando risulta inferiore ad uno indica il recente acquisto di immobili o la rivalutazione del patrimonio;

tasso netto di rendimento: per gli enti per i quali è stata possibile una chiara rilevazione del reddito netto — detratte cioè dal reddito lordo le imposte e le spese afferenti la gestione degli immobili — si riporta il tasso percentuale di rendimento riferito sia al valore catastale globale sia al prezzo d'acquisto.

Si osserva che i livelli del tasso netto evidenziano il rendimento globale di tutto il patrimonio, compresi gli immobili ad uso diretto e quindi non produttivi di reddito; una determinazione più significativa si potrebbe avere valutando il reddito potenziale degli immobili ad uso diretto ed aggiungendolo al reddito effettivamente realizzato; è forse opportuno per ultimo ricordare che, nel calcolo del rendimento degli immobili, dovrebbero essere incluse anche le eventuali plusvalenze realizzate all'atto della vendita.

Un'ultima osservazione concerne le novità in tema di valutazione del valore degli immobili evidenziate con la pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1991, del decreto ministeriale 27 settembre 1991 sui nuovi estimi catastali. Le indicazioni ivi contenute sono state applicate in relazione all'INVIM straordinaria dovuta entro il 20 dicembre 1991 da enti pubblici e privati proprietari di immobili e soggetti al pagamento dall'IRPEG. Il nuovo quadro, che si è venuto così a delineare, potrà essere utilizzato negli anni futuri per una più precisa rilevazione del valore del patrimonio immobiliare.

1.2. Risultati dell'indagine.

La lettura delle cifre contenute nei quattro prospetti permette di avere un quadro della situazione immobiliare dei singoli enti; non si è voluto procedere al calcolo di valori complessivi per tutti gli enti poiché le cifre delle singole colonne non sempre sono omogenee e talora mancano.

Con riferimento alla prima colonna, concernente il prezzo d'acquisto, cifre al di sopra di mille miliardi di lire si riscontrano per sei enti; altri dieci enti denunciano ammontari compresi tra i cento e i mille miliardi di lire.

Riguardo alla superficie, superano il milione di metri quadrati sei enti; probabilmente anche l'INAIL supera tale tetto, ma non sono stati forniti dati in proposito.

L'uso diretto degli immobili è prevalente in cinque enti (INPS, OPAFS, Ministero finanze, Casse ufficiali e sottufficiali marina militare, ENPDEP) e presente in gran parte degli altri.

Il patrimonio immobiliare ad uso abitativo è costituito da circa 125 mila unità per un totale di oltre 500 mila vani; i principali enti proprietari di abitazioni sono le Casse gestite dal Ministero del tesoro, l'INPDAI, l'INAIL, l'ENASARCO e l'ENPAM, tutti con oltre 10 mila appartamenti.

Il valore catastale globale, con riferimento agli enti per i quali è stato possibile rilevarlo, risulta intorno ai 15 mila miliardi di lire.

L'indice di rivalutazione si è potuto calcolare solo per i pochi enti che hanno fornito il valore dalla rendita catastale aggiornato al 31 dicembre 1990; per tali enti l'indice va da un minimo dello 0,7 per cento per l'ENPACL ad un massimo dal 15,49 per cento per le Casse ufficiali e sottufficiali aeronautica.

Il tasso di rendimento è molto variabile, soprattutto se riferito al prezzo d'acquisto: tale variabilità è ovviamente un indice dello scarso significato dal tasso di rendimento così ricavato; peraltro anche il tasso di rendimento ricavato con riferimento al valore catastale globale — che è risultato di livelli più realistici del precedente — è soggetto ad una variabilità piuttosto elevata (da 0,1 per cento a 9,4 per cento). Una importante osservazione concerne il peso che la gestione dal patrimonio immobiliare ha in alcuni enti. Si è riscontrato infatti che in qualche caso detta gestione è divenuta più rilevante dalla stessa gestione previdenziale; a titolo puramente esemplificativo, si citano in proposito l'ENPAM e l'INPDAI.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PATRIMONIO IMMOBILIARE - AL 31.12.1990 - (IMPORTI IN MILIONI DI LIRE)

TAVOLA 1

E N T E	PREZZO ACQUISTO	SUPERFICIE	SUPERFICIE	SUPERFICIE	NUMERO	NUMERO	VAL. CATASTALE	VAL. CATASTALE	VAL. CATASTALE	VAL. CATASTALE	INDICE DI	TASSO NETTO
		USI DIRETTI	USI ABITATIVI	USI COMMERCIALI		ABITAZIONI	VANI	USI DIRETTI	USI ABITATIVI	USI COMMERCIALI		
		(NO)	(NO)	(NO)			(1)	(1)	(1)	(1)	(2)	
ENASARCO	1.332.119	18.083	1.527.690	328.276	14.539	48.488	50.534 ⁽¹⁾	1.493.542 ⁽¹⁾	959.560 ⁽¹⁾	2.503.636 ⁽¹⁾	2,11 ⁽²⁾	A 3,05%
		(*)	(*)	(*)		(*)						B 6,10%
ENPALS	17.479	18.350	92.716	35.093	780	3.209	27.517 ⁽¹⁾	139.034 ⁽¹⁾	52.624 ⁽¹⁾	219.176 ⁽¹⁾	12,54	A 3,05%
						(*)						B 30,20%
ENPAM	3.359.000	13.000	1.037.325	1.639.509	10.486	Dati mancanti in quanto, per numerosi immobili, il Nuovo Catasto Edilizio urbano non ha ancora provveduto alla attribuzione delle relative rendite catastali						A
												B 5,45%
ENPAS	1.516.259	245.000	270.000	295.000	2.998	15.289	109.200	205.825	383.500	698.525		A
					(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		B
INADEL	2.696.781	114.937 ⁽⁴⁾	643.736	386.681	8.657	36.300	25.569	233.447	203.656	442.672		A
						(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		B
INAIL	1.834.028				14.842	46.154	419.000	1.329.500	1.494.400	3.262.900		A
					(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		B
INPDAI	996.732	12.450	1.987.235	543.38 ⁰	24.195	123.903	250	2.214.750	957.460	3.172.460		A
		(*)					(*)	(*)	(*)	(*)		B 3,45%
ISTITUTO POSTELEGR.	156.078 ⁽¹⁾	43.121	254.056	72.940	2.750	12.517	16.143	232.126	60.696	308.126		A
		(*)					(*)	(*)	(*)	(*)		B
MINISTERO DEL TESORO	1.419.834	647.533	1.939.801	465.341	26.338	137.207						A
		(*)	(*)	(*)								B
IMPS	246.000	1.192.000	816.883	280.166	5.650	29.858	880.619	789.953	620.958	2.291.530	9,32	A 0,07%
												B 8,68%

(1) Valore catastale rivalutato con gli opportuni coefficienti e moltiplicato per 100, pari al valore sinlao da denunciare all'Ufficio Registro al momento del trasferimento della proprietà tra privati

(2) Rapporto tra il valore catastale globale e il prezzo d'acquisto

(3) Il valore catastale si riferisce esclusivamente agli immobili siti in Roma: restano esclusi dunque alcuni stabili per un costo d'acquisto complessivo di 171.135 milioni di lire

(4) Riferito ai soli immobili siti in Roma

(5) Valore di costruzione

(6) Di cui 52.172 = uffici e 62.765 = collegi

(7) Valore di bilancio con rivalutazione al 1984

(*) Dati rilevati al 31.12.1989

A Ottenuto con riferimento al valore catastale globale

B Ottenuto con riferimento al prezzo d'acquisto

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PATRIMONIO IMMOBILIARE - AL 31.12.1989 - (IMPORTI IN MILIONI DI LIRE)

TAVOLA 2

E N T E	PREZZO ACQUISTO:	SUPERFICIE	SUPERFICIE	SUPERFICIE	NUMERO	NUMERO	VAL. CATASTALE:	VAL. CATASTALE	VAL. CATASTALE	VAL. CATASTALE	INDICE DI	TASSO NETTO
	USI DIRETTI:	(mq)	USI ABITATIVI:	USI COMMERCIALI:	ABITAZIONI:	VANI	USI DIRETTI	USI ABITATIVI	USI COMMERCIALI:	GLOBALE	RIVALUTAZIONE:	DI RENDIMENTO:
	(*)	(mq)	(*)	(mq)	(*)	(*)	(1)	(1)	(1)	(1)	(2)	
CASSA MARITTIMA MERIDIONALE	11.135 (*)	4.953 (*)	6.938 (*)	10.408 (*)	67 (*)	939 (*)	Incompleti e non aggiornati					A
PERSONALE TELEFONICO STATALE	9.827	----	24.477	13.274	229	1.683	E' stato fornito il valore catastale non aggiornato di un solo immobile					A
EMAN ⁽¹⁾												A
FONDO ASSISTENZA FINANZIARIA ⁽⁴⁾	4.296 (*)	----	8.019 (*)	31.326 (*)	82 (*)	427 (*)	----	10.297 (*)	33.971 (*)	44.268 (*)		A
OMAGGI ⁽⁵⁾	66.373 ⁽⁶⁾											A
EMPAIA	318.391	3.883	182.716	90.297	1.944	9.369	18.343	332.203	217.785	368.291	1,8	A
OPAPS		53.885 ⁽⁶⁾	circa 902 (*)	618 (*)	10 (*)			782 (*)				A
GEOMETRI	152.065	4.354	95.661	105.276	729	4.689	Manca la possibilità di reperirli					A
RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI	155.468	1.600	90.314	102.971	1.176	5.706	4.100	123.851	49.791	177.742	1,1	A 3,98
CASSA MARITTIMA ADRIATICA	14.850	3.826	10.703	14.866	123	1.080	6.185	14.782	31.533	52.500	3,5	A 2,548
COMPALP	243.288		7.270			1.118 ⁽⁷⁾						A
EMPAEL	43.018	3.800	4.400	10.699	34	----	5.614	4.718	19.561	29.893	0,7	A 6,938
												B 4,834

(1) Valore catastale rivalutato con gli opportuni coefficienti e moltiplicato per 100, pari al valore minimo da denunciare all'Ufficio Registro al momento del trasferimento della proprietà tra privati

(2) Rapporto tra il valore catastale globale e il prezzo d'acquisto

(3) Ente non presente nell'omonimo tabella relativa al 31.12.1989

(4) Manca l'allegato 1 citato nella lettera

(5) Non è specificato se è il valore storico o aggiornato

(6) In gran parte destinati a soggiorni estivi e quindi privi di reddito

(7) Numero totale di unità immobiliari

(*) Dati rilevati al 31.12.1989

A Ottenuto con riferimento al valore catastale globale

B Ottenuto con riferimento al prezzo d'acquisto

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PATRIMONIO IMMOBILIARE - AL 31.12.1990 - (IMPORTI IN MILIONI DI LIRE)

TAVOLA 3

ENTE	PREZZO ACQUISTO	SUPERFICIE USI DIRETTI (mq)	SUPERFICIE USI ABITATIVI (mq)	SUPERFICIE USI COMMERCIALI (mq)	NUMERO ABITAZIONI	NUMERO VANI	VAL. CATASTALE USI DIRETTI (1)	VAL. CATASTALE USI ABITATIVI (1)	VAL. CATASTALE USI COMMERCIALI (1)	VAL. CATASTALE GLOBALE (1)	INDICE DI RIVALUTAZIONE (2)	TASSO NETTO DI RENDIMENTO (3)
SPORTASS	3.426	1.578	1.798	9.100	13	82	1.933	2.182	11.618	15.733	4,34	A 2,85% ⁽¹⁾ B 27,22% ⁽¹⁾
ENPAF	54.700				1.904					648.522		A 1,64% B 12,00%
ENPAV	638	258	1.500	1.488		170	333 (*)	3.058 (*)	6.261 (*)	9.632 (*)	15,10	A 1,90% B 22,45%
IMPRESA DI SPEDIZIONE E AG. MARITTIME	145.979	863	136.455	44.562	1.675	5.692	1.427	145.487	85.813	231.300		A 2,92% B 4,63%
ENPDEP ⁽⁴⁾	9.249 (*)	4.205 (*)	2.203 (*)	312 (*)	30 (*)	---	3.911 (*)	2.666 (*)	377 (*)	6.984 (*)		A B
PERSONALE MINISTERO FINANZE	4.140	2.020	---	---	---	---	:Dati non aggiornati					A B
SPEDIZIONERI DOGANALI ⁽⁵⁾	22.659	540 (*)	7.880 (*)	6.277 (*)	95 (*)	477 (*)	1.475 (*)	5.739 (*)	6.933 (*)	16.207 (*)		A B
CASSA NAZIONALE NOTARIATO	218.028											A B

(1) Valore catastale rivalutato con gli opportuni coefficienti e moltiplicato per 100, pari al valore sinist da denunciare all'Ufficio Registro al momento del trasferimento della proprietà tra privati

(2) Rapporto tra il valore catastale globale e il prezzo d'acquisto

(3) Dati forniti dall'Ente: non è chiaro il termine di riferimento

(4) Nonca il prospetto contenente le informazioni relative al 31.12.1990

(5) Nel 1990 sono stati acquistati tre immobili; è stato però aggiornato solamente il prezzo d'acquisto

(*) Dati rilevati al 31.12.1989

A Ottenuto con riferimento al valore catastale globale

B Ottenuto con riferimento al prezzo d'acquisto

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PATRIMONIO IMMOBILIARE - AL 31.12.1990 - (IMPORTI IN MILIONI DI LIRE)

TABELLA 1

E N T E	PREZZO ACQUISTO	SUPERFICIE			NUMERO		VAL. CATASTALE			INDICE DI RIVALUTAZIONE	TASSO NETTO
		USI DIRETTI (00)	USI ABITATIVI (00)	USI COMMERCIALI (00)	ABITAZIONI	VANI	USI DIRETTI (1)	USI ABITATIVI (1)	USI COMMERCIALI (1)		
N: CASSE											A 9,35%
F: UFFICIALI E											
S: SOTTUFFICIALI	1.030	7.464	---	---	---	194	3.904	---	---	3.904	3,76
I: MARINA											
S: MILITARE											B 35,16%
E:											A 1,62%
R: CASSA											
O: UFFICIALI E	557	---	---	5.890	---	170	---	---	7.100	7.100	12,00
S: ESERCITO											
O:											B 20,65%
I:											
F: CASSE											A 1,80%
E: UFFICIALI E	1.200	---	10.126	573	132	635	---	16.757	1.950	10.707	15,49
S: SOTTUFFICIALI											
A: AERONAUTICA											B 27,88%
SCAU	1.560	---	---	7.514 ⁽¹⁾			---	---	7.723	7.723	4,98
IMPGI	311.110	6.208	106.152	85.747	1.792	4.077	16.866	349.340	154.670	520.976	1,67
CASSA											A
DOTTORI	110.167	2.203	35.170	39.229	292	1.397	4.642	10.239	145.023	167.904	
COMMERCIALISTI		(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	B
CASSA											A
AVVOCATI	81.519	5.000	128.567	49.606	1.511	6.800					B 9,35%
CASSA											A
MARITTIMA	23.162	4.383	14.532	27.036	141	705 ⁽¹⁾	5.567	0.785	21.992	36.364	
TIRRENA	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	B

(1) Valore catastale rivalutato con gli opportuni coefficienti e moltiplicato per 100, pari al valore siniso da denunciare all'Ufficio Registro al momento del trasferimento della proprietà tra privati

(2) Rapporto tra il valore catastale globale e il prezzo d'acquisto

(3) Compresa la superficie degli immobili ad uso diretto

(4) Esclusi vani pertinenze alloggi

(*) Dati rilevati al 31.12.1989

A Ottenute con riferimento al valore catastale globale

B Ottenute con riferimento al prezzo d'acquisto

2. Patrimonio mobiliare.

2.1. Quadro dall'indagine.

L'indagine sul patrimonio mobiliare, come già detto, ha riguardato i dieci principali enti, ma per quanto concerne l'ENPAS manca qualsiasi indicazione.

Si continuano a riscontrare difficoltà analoghe a quelle verificatesi nella ricerca sul patrimonio immobiliare; sussistono infatti problemi di classificazione e di standardizzazione delle rilevazioni, che devono essere risolti in via preliminare per una valida comparabilità dei dati raccolti.

Gli investimenti mobiliari sono stati raggruppati, come lo scorso anno, in tre grandi classi e precisamente: *a)* titoli, azioni e partecipazioni, *b)* attività creditizia, *c)* liquidità.

I dati raccolti (importi e tassi di rendimento) sono stati sistemati in prospetto con la seguente classificazione:

titoli di stato: sono suddivisi in BOT, CCT e altri; per i titoli sarebbe stata necessaria una univoca determinazione, mentre le cifre riportate sono quelle fornite dagli enti e quindi al prezzo di acquisto, o al valore nominale, o al valore di borsa, o al valore d'inventario; talora non è stata precisata la modalità di determinazione del valore;

obbligazioni, azioni e partecipazioni: sussistono gli stessi problemi indicati per i titoli;

prestiti e mutui: riguardano essenzialmente l'attività creditizia verso gli iscritti;

liquidità: si è posto in evidenza l'obbligo di versamento alla Tesoreria unica di parte delle liquidità di cinque enti (INPS, INAIL, ENPAS, Istituto postelegrafonici e Casse Ministero del tesoro); si ricorda che gli accantonamenti in Tesoreria unica non danno luogo a reddito.

2.2. Risultati dell'indagine.

Il patrimonio mobiliare degli enti di previdenza è rappresentato fondamentalmente da titoli, in gran parte di Stato, da prestiti e mutui e da depositi liquidi, come risulta dal prospetto che segue.

Tra i vari enti, gli Istituti di previdenza amministrati dal Tesoro detengono la quantità più rilevante di titoli di Stato: circa 4 mila miliardi alla fine del 1990; nell'investimento delle riserve, questi Istituti, negli ultimi anni, hanno teso a favorire il collocamento di titoli del Tesoro; una quantità rilevante di titoli di Stato è detenuta anche dall'INPDAI (oltre 1.400 miliardi alla fine del 1990, con un rendimento dell'11 per cento) e dall'ENASARCO (oltre 1.800 miliardi alla fine del 1990).

Gli Istituti di previdenza amministrati dal Tesoro e l'INAIL detengono notevoli quantità di obbligazioni emesse dal settore privato (alla fine del 1990, circa 1.600 miliardi i primi e oltre 1.300 miliardi il secondo).

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Parte degli enti esaminati investono le proprie disponibilità in prestiti e mutui: questi assumono importi di rilievo soprattutto per gli Istituti amministrati dal Tesoro (oltre 9 mila miliardi); il rendimento di queste attività risulta molto inferiore rispetto a quello dei titoli di Stato; in parte si tratta di sovvenzioni praticate agli iscritti a tassi di favore e per determinate finalità.

Solo tre enti su dieci hanno fornito indicazioni sulle proprie disponibilità liquide e quindi qualsiasi commento al riguardo sarebbe troppo limitato e sicuramente inadeguato all'analisi sinottica degli enti di previdenza.

PATRIMONIO MOBILIARE - AL 31.12.1990 - (IMPORTI IN MILIONI DI LIRE)

E N T E :	TITOLI DI STATO ⁽¹⁾			OBBLIGAZIONI ⁽¹⁾	AZIONI ⁽¹⁾	PARTECIPAZIONI ⁽¹⁾	PRESTITI	MUTUI	LIQUIDITA'		TOTALE
	BOT	CCT	ALTRI						TESOR. UNICA	BANCA/CASSA	
A:		1.839.854		17.009			36.849			979.849	2.875.641
ENASARCO	----				----	----				----	
B:											
A:											
ENPALS									----		
B:											
A:		59.151		42.416			1.347.753				1.449.320
ENPAR									----		
B:											
A:											
ENPAS											
B:											
A:		731.869									731.869
IMADEL				----	----	----				----	
B:		10,50%									
A:		143.500		1.316.409	146	64.500		747.750			2.272.096
INAZL							----				
B:		11,67%		11,18%	1,00%	7,74%		12,77%			
A:		1.400.465		69.020							1.469.485
INPDAL									----		
B:		11,00%		9,00%							
A:	11.000	2.000	2.902					12.000			27.902
IST. POST.											
B:		9,96%						6,00%			
A:		3.339.407	532.425	1.574.449				9.307.296		5.490.293	20.263.870
MIN. TESORO	----				----	----					
B:											
A:	975			835	3.959	693.662		14.686		32.066.288	1.607.833
INPS		----	----								34.388.238
B:	5,40%			22,10%	0,00%	0,00%		7,10%			6,51%

(1) Titoli e obbligazioni sono al valore di borsa (Enasarco, Enpar), o al prezzo di acquisto (Inpdal), o al valore nominale (Ministero del Tesoro, Istituto Postelegrafonico), o al valore di inventario (Inps) o non precisato (altri)

A Importo
B Reddito

IV.

NORMATIVA INTERNAZIONALE DI SICUREZZA SOCIALE
VINCOLANTE L'ITALIA

PAGINA BIANCA

Regolamenti CEE.

Regolamento n. 1408/71 del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (G.U.C.E. del 5 luglio 1971, n. L. 149).

Regolamento n. 574/72 del 21 marzo 1972 riguardante le modalità di applicazione del Regolamento n. 1408/71 (G.U.C.E. del 27 marzo 1972, n. L. 74).

Entrata in vigore: 1° ottobre 1972 (1).

Regolamenti n. 139/81 del 12 maggio 1981 (G.U.C.E. n. L. 143 del 29 maggio 1981) e n. 3795/81 dell'8 dicembre 1981 (G.U.C.E. n. L. 378 del 31 dicembre 1981) che estendono ai lavoratori non salariati e al loro familiari, che si spostano all'interno della Comunità, i Regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72.

Si applicano alla legislazione in materia di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, assegni in caso di morte, infortuni sul lavoro e malattie professionali, malattia e maternità, tubercolosi, disoccupazione e assegni familiari.

Periodo di distacco: 12 mesi.

Proroga del distacco: previa autorizzazione.

(1) I Regolamenti CEE n. 1408/71 e 574/72 sono stati modificati da numerosi altri Regolamenti.

La relativa versione codificata e aggiornata dal Regolamento CEE n. 2001 del 2.6.1983 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L. 230 del 22 agosto 1983 (v. anche estratto degli Atti Ufficiali INPS del mese di agosto 1983).

I Paesi aderenti alla CEE sono:

Belgio, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Repubblica federale di Germania e Spagna.

a) Accordi fra l'INPS e la Commissione delle Comunità europee.

Accordo del 3 marzo 1978, in vigore dal 1° aprile 1978, per l'attuazione dell'articolo 11 dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari delle Comunità Europee, emanato con il Regolamento n. 31 (CEE) e 11 (CEEA) del 18 dicembre 1961.

In virtù dell'Accordo sopra citato, i dipendenti delle Comunità Europee che cessano dalle loro funzioni presso le Comunità, senza avere maturato i requisiti per il diritto a pensione a carico della competente cassa delle Comunità, possono richiedere la ricongiunzione nelle assicurazioni gestite dall'INPS dei periodi assicurativi compiuti presso la cassa stessa.

Altro presupposto per ottenere la ricongiunzione in questione è la costituzione di un rapporto di lavoro in Italia con obbligo assicurativo presso l'INPS.

L'accordo di cui trattasi prevede anche il trasferimento alla cassa delle Comunità dei diritti a pensione maturati presso l'INPS (v. circolare INPS n. 475 C e V n. 2069 R.C.I. del 28 novembre 1987).

Accordo del 22 aprile 1980, in vigore dal 1° maggio 1980, per l'attuazione dell'articolo 42 del « Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee ».

Per quanto concerne la tutela pensionistica, gli agenti sono obbligatoriamente iscritti in uno speciale regime di pensione, costituito nel quadro dell'organizzazione comunitaria, con finanziamento e configurazione completamente autonoma rispetto ai singoli regimi degli Stati membri.

L'articolo 42 del regime prevede la possibilità che l'agente chieda che la Comunità effettui, per suo conto, il versamento dei contributi al fine di costituire o mantenere il proprio diritto a pensione nel Paese d'origine (v. circolare INPS n. 558 R.C.V. del 3 aprile 1981).

Accordo fra l'INPS e l'Istituto universitario europeo del 18 marzo 1987, in vigore dal 1° aprile 1987.

L'Accordo predetto, applicabile al personale insegnante e amministrativo dell'Istituto universitario europeo, prevede la possibilità, a richiesta degli interessati, del trasferimento all'INPS o all'Istituto universitario europeo dei diritti a pensione maturati rispettivamente presso l'uno o l'altro Istituto contraente (v. circolare INPS n. 185/RCV - RCV del 10 agosto 1989).

L'Accordo in parola è sostanzialmente analogo a quello stipulato il 2 agosto 1978 tra l'INPS e la Commissione delle Comunità europee.

b) Accordi e convenzioni bilaterali.*ARGENTINA*

Convenzione del 3 novembre 1981, ratificata con legge n. 32 del 18 gennaio 1983 (Supplemento ordinario G.U. n. 44 del 15 febbraio 1983).

Accordo amministrativo del 15 dicembre 1983.

Entrata in vigore: 1° gennaio 1984.

Si applicano alla legislazione in materia di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, infortuni sul lavoro e malattie professionali, malattie e maternità, tubercolosi e assegni familiari.

Non si applicano alla legislazione concernente la disoccupazione.
Periodo di distacco: 24 mesi.

Proroga del distacco: previa autorizzazione.

AUSTRALIA

Accordo di sicurezza sociale del 23 aprile 1986.

Intesa amministrativa per l'applicazione dell'Accordo di sicurezza sociale del 6 giugno 1986.

Accordo di reciprocità in materia di assistenza sanitaria del 9 gennaio 1986.

Intesa amministrativa per l'applicazione dell'Accordo di reciprocità in materia di assistenza sanitaria (da firmare).

Intesa fra l'INAIL e lo Stato di Victoria in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali del 22 ottobre 1986, in vigore dal 1° ottobre 1988.

Si applicano alla legislazione in materia di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, infortuni sul lavoro e malattie professionali, malattia, assegni familiari ai titolari di pensione.

Non contengono disposizioni relative ai lavoratori distaccati.

AUSTRIA

Convenzione del 21 gennaio 1981, ratificata con legge n. 33 del 18 gennaio 1983 (supplemento ordinario alla G.U. del 15 febbraio 1983, n. 44).

Accordo Amministrativo del 21 gennaio 1981.

Entrata in vigore: 1° luglio 1983.

Si applicano alla legislazione in materia di pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti, infortuni sul lavoro e malattie professionali, malattia e maternità, tubercolosi, disoccupazione, assegni familiari.

Periodo di distacco: 24 mesi.

Proroga del distacco: previa autorizzazione.

BRASILE

Accordo per l'emigrazione del 9 dicembre 1960, ratificato con legge n. 509 del 2 marzo 1963 (G.U. n. 109 del 23 aprile 1963).

Accordo amministrativo del 19 marzo 1973 per l'applicazione degli articoli da 37 a 43 dell'Accordo per l'emigrazione.

Entrata in vigore: 5 agosto 1977.

Norme di applicazione del Protocollo aggiuntivo del 17 settembre 1975 all'Accordo per l'emigrazione del 30 gennaio 1974.

Si applicano alla legislazione in materia di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, infortuni sul lavoro e malattie professionali, malattie e maternità, tubercolosi.

Non si applicano alla legislazione concernente la disoccupazione e gli assegni familiari.

Periodo di distacco: 12 mesi.

Proroga del distacco: previa autorizzazione.

CANADA

Accordo di sicurezza sociale del 17 novembre 1977 tra il Canada e l'Italia, ratificato con legge n. 869 del 21 dicembre 1978 (G.U. n. 9 del 10 gennaio 1979).

Accordo amministrativo del 19 gennaio 1979.

Intesa in materia di sicurezza sociale del 23 gennaio 1979 tra il Quebec e l'Italia.

Entrata in vigore: 1° gennaio 1979.

Si applicano alla legislazione in materia di pensioni e di invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e, nei casi previsti dall'Accordo di collaborazione fra l'INAIL e la Commissione del Quebec del 26 novembre 1979 nonché dal *Memorandum* d'intesa fra l'INAIL ed il Workers Compensation Board dell'Ontario del 27 febbraio 1980, alla legislazione concernente gli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali.

Non si applicano alla legislazione concernente le malattie, la disoccupazione e gli assegni familiari.

Periodo di distacco: 24 mesi.

Proroga del distacco: previa autorizzazione.

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

Accordo italo-tedesco del 27 gennaio 1976, ratificato con la legge n. 204 del 4 aprile 1977 (G.U. n. 136 del 20 maggio 1977).

Entrata in vigore: 1° agosto 1977.

Prevede la regolarizzazione della posizione assicurativa degli allogeni altoatesini già optanti per la cittadinanza tedesca.

CAPOVERDE

Convenzione del 18 dicembre 1980, ratificata con legge n. 34 del 25 febbraio 1983 (Supplemento ordinario G.U. n. 44 del 15 febbraio 1983).

Accordo amministrativo del 7 maggio 1987.

Entrata in vigore: 1° novembre 1983.

Si applicano alla legislazione in materia di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, infortuni sul lavoro e malattie professionali, malattia e maternità, tubercolosi e assegni familiari.

Non si applicano alla legislazione concernente la disoccupazione.

Periodo di distacco: 24 mesi.

Proroga del distacco: previa autorizzazione.

JUGOSLAVIA

Convenzione del 14 novembre 1957, ratificata con legge n. 885 dell'11 giugno 1960 (G.U. 29 agosto 1960, n. 210).

Accordo amministrativo del 10 ottobre 1958.

Entrata in vigore: 1° gennaio 1961.

Si applicano alla legislazione in materia di pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti, infortuni sul lavoro e malattie professionali, malattia, tubercolosi, tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, disoccupazione e assegni familiari.

Scambio di note del 5 febbraio 1959.

Disciplina il riconoscimento da parte italiana o jugoslava delle posizioni assicurative degli abitanti dei territori ceduti alla Jugoslavia in base al trattato di pace.

Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, ratificato con la legge n. 73 del 14 marzo 1977 (G.U. 21 marzo 1977 n. 77 - Supplemento ordinario).

Entrata in vigore: 3 aprile 1977.

L'allegato 9 del predetto Trattato disciplina il pagamento delle pensioni degli abitanti delle ex zone A e B del territorio libero di Trieste.

Accordo amministrativo (provvisorio) per l'applicazione dell'allegato 9 del Trattato di Osimo, firmato a Roma il 7 dicembre 1977.

Periodo di distacco: 12 mesi.

Proroga del distacco: previa autorizzazione.

JERSEY e altre ISOLE DEL CANALE

(Guernsey, Alderney, Herm e Iethou)

Scambio di note del 19 maggio 1958 e del 7 giugno 1977 relative alla estensione della Convenzione italo-britannica del 28 novembre 1951 alle predette isole.

Entrata in vigore: 1° maggio 1958 (Jersey): 1° luglio 1967 (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou).

Si applicano alla legislazione in materia di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, infortuni sul lavoro e malattie professionali, malattia, tubercolosi, tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e disoccupazione.

Non si applicano alla legislazione concernente gli assegni familiari.

Proroga del distacco: previa autorizzazione.

LIBIA

Accordo del 2 ottobre 1956, ratificato con legge n. 843 del 17 marzo 1957 (G.U. 24 settembre 1957, n. 237) concernente, fra l'altro, il trasferimento dall'INPS all'istituto libico di assicurazioni sociali (INAS di Tripoli) delle posizioni assicurative relative ai lavoratori italiani abitanti in Libia alla data del 1° luglio 1957 (1).

Entrata in vigore: 7 dicembre 1957.

(1) Con legge n. 181 del 2 maggio 1983 (G.U. n. 132 del 16 maggio 1983), in vigore dal 31 maggio 1983, è stata disposta la ricostruzione nell'assicurazione italiana delle posizioni assicurative trasferite all'INAS libico in base all'Accordo suindicato. La stessa legge ha disposto inoltre che debbono continuare a trovare applicazione le disposizioni in materia previdenziale contenute nel decreto-legge n. 622 del 28 agosto 1970 che non siano compatibili (cfr. circolari INPS n. 3100 Prs. del 5 ottobre 1970 e n. 3104 C.I. del 2 agosto 1983).

LIECHTENSTEIN

Convenzione dell'11 novembre 1976, ratificata con legge n. 769 del 25 ottobre 1978 (G.U. 4 dicembre 1978, n. 338).

Accordo amministrativo dell'11 gennaio 1980 (G.U. 23 febbraio 1980, n. 5).

Entrata in vigore: 1° marzo 1980.

Si applicano alla legislazione in materia di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti e assegni familiari.

Disciplinano il trasferimento dei contributi dall'assicurazione del Liechtenstein all'assicurazione italiana.

Non si applicano alla legislazione concernente gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la malattia, la tubercolosi e la disoccupazione.

Periodo di distacco: 24 mesi.

Proroga del distacco: previa autorizzazione.

MESSICO

Accordo del 2 febbraio 1977 (G.U. del 18 aprile 1977, n. 101).

Entrata in vigore: 1° aprile 1977.

Si applica, limitatamente alla trasferibilità, in Italia o nel Messico, delle pensioni acquisite, rispettivamente, a carico del Messico o dell'Italia.

PRINCIPATO DI MONACO

Convenzione generale del 12 febbraio 1982, ratifica con legge n.130 del 5 marzo 1985 (Supplemento ordinario G.U. n. 89 del 15 aprile 1985).

Accordo amministrativo del 12 febbraio 1982 (G.U. n. 285 del 4 dicembre 1985).

Entrata in vigore: 1° ottobre 1985.

Si applicano alla legislazione in materia di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, infortuni sul lavoro e malattie professionali, malattia (compresa tubercolosi) e maternità, assegni familiari.

Non si applicano alla legislazione concernente la disoccupazione.

Periodo di distacco: 12 mesi.

Proroga del distacco: previa autorizzazione.

Per quanto riguarda le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori temporanei (frontalieri) rimasti disoccupati nel Principato di Monaco, si applica l'apposito Accordo del 12 febbraio 1982, in vigore dal 1° gennaio 1982.

NORVEGIA (1)

Convenzione del 12 giugno 1959, ratificata con legge n.991 del 1° luglio 1961 (G.U. 5 ottobre 1961, n. 249).

Entrata in vigore: 1° febbraio 1962.

Si applica alla legislazione in materia di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, infortuni sul lavoro e malattie professionali, malattia, tubercolosi, tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, disoccupazione e assegni familiari.

Periodo di distacco: 12 mesi.

Proroga del distacco: previa autorizzazione.

REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA

Protocollo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica democratica tedesca relativo al soggiorno di lavoratori di uno Stato nell'altro Stato, firmato a Berlino il 27 gennaio 1983, ratificato con legge n. 291 del 25 marzo 1985 (G.U.n. 145 del 21 giugno 1985).

In base all'articolo 5 di tale Protocollo, ai lavoratori distaccati si applicano in materia di lavoro e di sicurezza sociale le norme vigenti nel paese di origine per tutta la durata del distacco.

ROMANIA

Decreto ministeriale del 6 novembre 1973 (G.U. n. 73 del 18 marzo 1974), concernente disposizioni per la ricostruzione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti delle posizioni assicurative dei cittadini italiani rimpatriati dalla Romania (la data per la presentazione delle domande è scaduta il 18 marzo 1976) (2).

(1) La Convenzione italo-norvegese del 1959, che, in particolare, non prevede la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici, non ha trovato di fatto attuazione in mancanza del relativo Accordo amministrativo di applicazione, tranne che per la disoccupazione relativa al rimborso dei contributi ai lavoratori che non conseguono il diritto a pensione. Sono in corso trattative per la stipula di una nuova convenzione di sicurezza sociale.

(2) Sono in corso trattative per la stipula di una convenzione di sicurezza sociale fra l'Italia e la Romania.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Convenzione del 10 luglio 1974, ratificata con legge n. 432 del 26 luglio 1975 (G.U. n. 236 del 4 settembre 1978).

Accordo amministrativo del 19 maggio 1978.

Entrata in vigore: 1° novembre 1978.

Si applicano alla legislazione in materia di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, infortuni sul lavoro e malattie professionali, malattia e maternità, tubercolosi, disoccupazione e assegni familiari.

Periodo del distacco: 6 mesi.

Proroga del distacco: previa autorizzazione.

SPAGNA (1)

Convenzione del 30 ottobre 1979, ratificata con legge n. 440 del 4 giugno 1982 (Supplemento ordinario G.U. n. 193 del 15 luglio 1982).

Accordo amministrativo del 30 ottobre 1979 (Supplemento ordinario G.U. n. 193 del 15 luglio 1982).

Entrata in vigore: 1° dicembre 1983.

Si applicano alla legislazione in materia di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, infortuni professionali, malattia e maternità, tubercolosi, disoccupazione involontaria e assegni familiari.

STATI UNITI D'AMERICA

Accordo di sicurezza sociale del 23 maggio 1973, ratificato con legge n. 86 del 24 febbraio 1975 (G.U. 7 aprile 1975, n. 92).

Protocollo amministrativo del 22 novembre 1977.

Entrata in vigore: 1° novembre 1978.

(1) Dal 1° gennaio 1986 la Spagna fa parte della CEE e la normativa comunitaria si è sostituita alla convenzione italo-spagnola, della quale rimane in vigore soltanto la disposizione dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera C, relativa alla totalizzazione multipla dei periodi assicurativi ai fini pensionistici.

Accordo aggiuntivo del 17 aprile 1984, in vigore dal 1° gennaio 1986 (supplemento ordinario G.U. n. 262 del 7 novembre 1985).

Si applicano alla legislazione in materia di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti.

Non si applicano alla legislazione concernente gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la malattia e la tubercolosi, la disoccupazione e gli assegni familiari.

Periodo di distacco: nessun limite.

SVEZIA

Convenzione del 25 settembre 1979, ratificata con legge del 27 aprile 1982 (G.U. 22 maggio 1982, n. 144).

Accordo amministrativo del 25 ottobre 1982.

Entrata in vigore: 1° novembre 1982.

Si applicano alla legislazione in materia di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, infortuni sul lavoro e malattie professionali, malattia, tubercolosi, disoccupazione e assegni familiari.

Periodo di distacco: 12 mesi.

Proroga del distacco: previa autorizzazione.

SVIZZERA

Convenzione del 14 dicembre 1962, ratificata con legge n. 1781 del 31 ottobre 1963 (G.U. 17 dicembre 1963, n. 326).

Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963.

Entrata in vigore: 1° settembre 1964.

Accordo complementare alla convenzione del 12 dicembre 1963.

Entrata in vigore: 1° settembre 1964.

Accordo aggiuntivo e Protocollo del 4 luglio 1969, ratificati con legge 18 maggio 1973 (G.U. 14 giugno 1973, n. 152).

Entrata in vigore: 1° luglio 1973.

Si applicano alla legislazione in materia di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, infortuni sul lavoro e malattie professionali, assegni familiari.

Disciplinano il trasferimento dei contributi dall'assicurazione svizzera all'assicurazione italiana.

Non si applicano alla legislazione concernente la disoccupazione e la malattia.

Accordo amministrativo del 25 febbraio 1974 per l'applicazione dell'Accordo aggiuntivo del 4 luglio 1969, modificativo dell'Accordo del 18 dicembre 1963.

Entrata in vigore: 1° luglio 1973.

Protocollo aggiuntivo dell'Accordo aggiuntivo del 4 luglio 1969, firmato il 25 febbraio 1974, per l'attuazione del punto 3 del Protocollo finale del predetto Accordo aggiuntivo.

Entrata in vigore: 1° luglio 1973.

Accordo sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, con Protocollo, Scambio di note e Accordo amministrativo del 12 dicembre 1978.

Entrata in vigore: 3 aprile 1980.

Secondo Accordo aggiuntivo del 2 aprile 1980 (G.U. n. 234 del 25 novembre 1981).

Entrata in vigore: 1° febbraio 1982.

Si applica all'assistenza sanitaria nella limitata forma del cosiddetto libero passaggio (facilitazione nella iscrizione all'assicurazione di malattia in un Paese con l'utilizzazione dei periodi compiuti nell'altro Paese).

Accordo amministrativo del 30 gennaio 1982, concernente l'applicazione del secondo Accordo aggiuntivo del 2 aprile 1980 e la revisione dell'Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963.

Entrata in vigore: 1° febbraio 1982.

Periodo di distacco: 12 mesi.

Proroga del distacco: previa autorizzazione.

TUNISIA

Convenzione del 7 dicembre 1984, ratificata con legge n. 735 del 7 ottobre 1986 (supplemento ordinario G.U. n. 258 del 6 novembre 1986).

Accordo amministrativo del 23 marzo 1987 (G.U. serie generale n. 122 del 28 maggio 1987).

Entrata in vigore: 1° giugno 1987.

Si applicano alla legislazione in materia di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, malattia (compresa la tubercolosi) e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, assegni familiari.

Non si applicano alla legislazione concernente la disoccupazione.

Periodo di distacco: 36 mesi.

Proroga del distacco: previa autorizzazione.

URUGUAY

Convenzione del 7 novembre 1979, ratificata con legge n. 669 del 15 ottobre 1981 (supplemento ordinario G.U. n. 324 del 25 novembre 1981).

Accordo amministrativo del 1° ottobre 1985 (G.U. n. 287 del 6 dicembre 1985).

Entrata in vigore: 1° giugno 1985.

Si applicano alla legislazione in materia di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, malattia (compresa la tubercolosi) e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, disoccupazione e assegni familiari.

Periodo di distacco: 24 mesi.

Proroga del distacco: previa autorizzazione.

VENEZUELA

Convenzione del 7 giugno 1988, ratificata con legge n. 260 del 6 agosto 1991 (G.U. n. 192 del 17 agosto 1991).

Entrata in vigore: 1° novembre 1991.

Accordo amministrativo del 1° ottobre 1991.

Si applicano alla legislazione in materia di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, prestazioni economiche di malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali.